

Allegato A

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

NOMINE E DESIGNAZIONI, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale

Leggi statali: L. 23.6.1970, n. 503, 23.12.1975, n. 745, D.Lgs. 30.6.1993, n. 270, D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, D.lgs 30.12.1992, n. 502 e loro modificazioni ed integrazioni

Leggi regionali:

l.r. 34/1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione)

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)) in attuazione della legge n. 61/94 ;

l.r. 20/1997 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.).

Altre Fonti:

Regolamenti in materia di nomine e designazioni di competenza regionale o provinciale

Statuti e Regolamenti interni in materia di nomine e designazioni di competenza degli enti e agenzie regionali

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, istituti, uffici. (Art. 65)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Per le nomine di competenza della Giunta viene inviata comunicazione al Consiglio regionale per l'espressione del parere e per l'attivazione delle procedure di competenza.

Comunicazione ai soggetti previsti dalle leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Trattamento finalizzato alla designazione e nomina, da parte della regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla regione, di rappresentanti in commissioni, enti, uffici, ecc., compresa la eventuale gestione delle relative indennità

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

1. Fase di presentazione delle candidature

Nella fase di presentazione delle candidature l'interessato dichiara l'insussistenza di situazioni di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive o reclusioni a seguito di particolari reati.

I dati giudiziari sono acquisiti dalla Procura della Repubblica e dal Tribunale in sede di controllo della veridicità delle dichiarazioni dei nominandi circa l'assenza di condanne e carichi pendenti. Tali dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo relativo all'intero procedimento di nomina.

I dati sensibili relativi all'origine razziale ed etnica sono trattati, ove previsto da specifica normativa, per assicurare la rappresentanza di soggetti appartenenti a particolari gruppi di popolazione (minoranze etniche, immigrati, ecc.).

Il curriculum, che il candidato invia all'ente, può contenere altri dati sensibili (ad esempio le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le opinioni politiche, etc.). Tali informazioni non sono "necessarie" per il perseguimento delle finalità del trattamento (procedimento nomine) e pertanto non possono essere utilizzate in alcun modo dal titolare, ma soltanto conservate, in quanto inviate spontaneamente dall'interessato.

2. Fase successiva alla nomina o designazione

Nella fase successiva alla nomina, fra gli adempimenti previsti, il nominato certifica/dichiara l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere oppure quando tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interesse con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni possono essere integrate con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente al momento della nomina. Inoltre dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.

Se richiesto dalla normativa, l'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni, acquisendo il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di carichi pendenti.

L'Amministrazione verifica, altresì la rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

Il nominato provvede inoltre a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale, da aggiornare annualmente per tutto il periodo della carica

Per i nominati le dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità vengono acquisite dagli uffici competenti. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare.

3. Procedimento di decadenza o revoca

Comunicazione dei dati sensibili solo nel caso di trasmissione all'Organo consiliare competente per attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza o di revoca previsto dalla normativa.

4. Procedimento di nomina o designazione in via sostitutiva

Qualora il Consiglio non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE INSERITO A VARIO TITOLO PRESSO L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE, COMPRESO COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, ASSICURAZIONI INTEGRATIVE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Codice civile;

L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali);

Legge 132/1968 assistenza religiosa; Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN;

L. 22 maggio 1978, n. 194 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., "Riordino della disciplina in materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Legge 27 marzo 2001, n. 97 "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Legge 15 luglio 2002, n. 145 e s.m.i., "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate";

Legge 388/2000 (Finanziaria 2001), art. 80 – comma 2 (congedo per gravi e documentati motivi familiari); - comma 3 (benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi);

Decreto Legge 27/08/1993, n. 324 art. 2 commi 2 – 4 (legge di conversione n. 423 del 27/10/1993;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro";

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";

Legge 08/08/1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione", art. 13;

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Art. 1 comma 1 DL 169/93 convertito in legge n. 271/93 “estensibilità al personale iscritto all’INPDAP dei benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto”;

Legge 23/12/2005, n. 266 art. 1 commi 210 e 211;

Decreto Legge 12/09/1983, n. 463 (convertito in legge 11/11/1983, n. 638), art. 5, recante “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini”;

Legge 28/02/1953, n. 86 “Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo”;

Legge 14/12/1970, n. 1088 “Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”;

Legge 06/08/1975, n. 419 “Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi”;

Decreto legge 463/1983, art. 13, convertito in legge 638/1983;

Legge 23/12/1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, art. 22, comma 25;

Decreto ministeriale (Ministero Sanità) 15/12/1994 “Modificazioni all’elenco delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali e proroga della sua validità” (valido sino al 31/12/2005);

DPCM 20.12.1999 “trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensionistici complementari dei pubblici dipendenti”;

Decreto Legislativo 25/11/1996, n. 645 “Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento”, art. 7;

Legge 08/03/2000, n. 53 “ Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” artt. 3, 11, 12, 13;

Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;; come modificato e integrato dal DL.vo n. 115 del 23/03/2003;

Legge 31/12/1998, n. 476 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”;

Legge 04/05/1983, n. 184 “ Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;

Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante....”;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, artt. 77-87

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata);

Legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

L. 8-3-1968, n. 152 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali;

L.24 maggio 1970, n. 336;
L. 7 febbraio 1990, n. 19;
D.lgs. 468 del 1 dicembre 1997;
D.lgs. 26 Marzo 2001, n. 151;
D.Lgs.15/08/1991, n. 277;
Legge 14/04/1982, n. 164;
DL.vo 8/4/2003, n. 66 “attivazione della direttiva 93/104/CE e 2000/34/Ce concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” come m. e i. dal DL.vo n. 213 del 19/7/2004;
Legge 10/4/1991, n. 125 “ azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna sul lavoro”;
Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
D.Lgs. C.P.S. 11/11/1946, n. 365 “Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d’Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi”;
D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
Legge 3/05/1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
Altre specifiche normative di settore.

Leggi regionali:

L.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI :

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
DPR 28/12/2000, n. 445 (T.U. semplificazione);
DPR 8/7/1986, n 662 “Equiparazione delle qualifiche del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali e quelle del personale del Servizio Sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 97”;
DPR 10/12/1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale”;
DPR 27/03/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale”;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12/02/2004 "Pubblici dipendenti, criteri per l'infermità per servizio";

D.P.R. 30/03/1957, n. 361, art. 119, e successive modifiche (*assenze per partecipare in qualità di rappresentanti dei candidati o dei partiti o gruppi politici o dei comitati promotori dei referendum alle consultazioni elettorali*);

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, Statuto degli Impiegati Civili dello Stato";

Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della L. 533/81";

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è stato emanato il regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina relativa ai singoli concorsi per il personale non dirigenziale, provvedimento da adottare dopo la revisione dell'ordinamento del personale del comparto sanità;

D.P.R. 333/2000 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

D.P.R. 31/10/1975, n. 861 "Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta";

D.M. 22/11/1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»";

Regolamenti IPAB;

Contratti collettivi, accordi di settore e decentrati, concertazioni con le organizzazioni sindacali, circolari INPS/INPDAP, regolamenti consiliari;

CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza scolastica relativa al periodo 1° settembre 2000 - 31 dicembre 2001 siglato in data 1° marzo 2002;

CCNL del Comparto scuola siglato in data 24 luglio 2003;

Circolare INPS n. 64 del 15/03/2001 (Legge 388/2000 congedo per gravi e documentati motivi familiari etc.).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, compreso adempimento di specifici obblighi o svolgimento compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. (Art. 112);

Contributi economici/agevolazioni al personale dipendente (art. 68).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- automatizzato
- manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

INPDAP - INPS (per erogazione e liquidazione trattamento di pensione: L 335/1995; L. 152/1968);

Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto; l 335/95; D.P.R. 461/01; regolamenti regionali);

Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001);

INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/1965);

Enti preposti alla vigilanza delle norme sulla sicurezza del lavoro (d.lgs. 626/1994);

Strutture sanitarie competenti (per visite fiscali: art. 21, CCNL del 06/07/95, CCNL di comparto);

Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata;

Altri Enti per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;

Dipartimento Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 D.Lgs. 165/01);

Soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, con riferimento ai corsi per particolari categorie di soggetti (ad esempio: minoranze linguistiche, categorie protette);

Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";

Ufficio Territoriale del Governo su richiesta per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio

Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

Organizzazioni sindacali. (dati relativi ai dipendenti che hanno conferito delega o hanno fruito di permessi sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali);

Ministero Economia e Finanze, nel caso in cui l'ente svolga funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 del D.M. 164/99 e nel rispetto dell'art. 12 bis del D.P.R. 600/73).

Diffusione

□

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione e gestione del rapporto di lavoro a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione, nonché relativi ad altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (amministratori e organi istituzionali di enti controllati, incarichi libero professionali, collaborazioni coordinate e continuative, stages, tirocini, borse di studio, lavoro interinale, volontari per attività di protezione civile, obiettori di coscienza per servizio civile presso la regione/provincia autonoma, ecc.).

Nell'ambito delle attività relative alla formazione del personale può accadere che alcuni dipendenti si dichiarino portatori di determinate disabilità. Il dato viene trattato per le singole iniziative di formazione e da parte solo della competente struttura dell'ente o comunicato ai soggetti pubblici e privati a cui ai sensi delle leggi regionali/provinciali viene affidato il servizio di formazione del personale, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso;

I dati sulle convinzioni religiose possono venire in considerazione laddove il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose; inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa, rispondenti a particolari dettami religiosi, potrebbero fare emergere le convinzioni religiose dell'interessato in relazione al contesto in cui sono trattate o al tipo di trattamento effettuato.

Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie, i dati idonei a rivelare le opinioni religiose riguardano anche il personale comunque incaricato di fornire assistenza religiosa agli utenti dei servizi sanitari.

I dati sullo stato di salute relativi a familiari dell'interessato possono essere trattati ai fini della concessione di benefici solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sono oggetto di trattamento sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernenti la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, assicurazioni integrative, eventuale elaborazione diretta dei dati (su richiesta del dipendente) per la presentazione del modello semplificato della dichiarazione dei redditi (mod. 730), agevolazioni economiche, forme di contributi/agevolazioni al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza D. Lgs. 626/94, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ SANZIONATORIA E DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA RIGUARDANTE L'ENTE REGIONALE, LE AZIENDE SANITARIE, GLI ENTI E LE AGENZIE REGIONALI E GLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Costituzione, art. 24;

Codice Civile;

Codice di Procedura Civile;

R.D 14.04.1910, n. 639 (Approvazione del t.u. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

Codice Penale;

Codice di Procedura Penale;

L. 689/1981 (Modifiche al sistema penale);

L. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

D.L. 69/1989 (art. 31) Convertita, con modificazioni, nella L. 154/1989;

L. 154/1989 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa;

R.D.L. 19/10/1927, n. 1923 (Disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica) convertito nella L. 13/05/1928, n. 1120;

D.Lgs. 15/08/1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30/07/1990, n. 212);

D.Lgs. 14/08/1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro);

D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (Attuazione direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

D.Lgs. 19/12/1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee);

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale);

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

L. 47/2004 art.23-quinquies (Conversione in legge del D.Lgs. 355/2003 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Proroga di termine in materia di ricorso amministrativo in invalidità civile);

D.M. 18.02.1982 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica";

D.M. 28.02.1983 "Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica";

D.M. 28.02.1983 "Integrazione e rettifica al D.M. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

D.M. 04.03.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata";

D.M. 13.03.1995 Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti;

D.Lgs. 30.6.1993, n. 270;

D. Lgs. 229/1999 (Razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale);

L. 388/2000 (Legge finanziaria 2001);

L. 443/1985 (Legge quadro sull'artigianato);

L. 46/1990;

L. 122/1992;

L. 84/1994 (Attività di pulizie);

Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

T.U. N.1034/1924 – L. 2248/1865;

Legge 1034/1971 "Istituzione dei tribunali amministrativi" e s.i.m. (legge 205/2000);

Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

L 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali;

L. 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande alcoliche);

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (inquinamento acustico);

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (acque);

DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 (rifiuti);

Legge n. 390 del 02 dicembre 1991 “Norme sul diritto agli studi universitari”;
L. Cost. n.3 del 18 ottobre 2001 (nuovo quadro normativo competenze regionali);
L. 8.11.2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
D.Lgs. 4.5.2001, n. 207 (IPAB);
D.Lgs 16/04/1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Statuti regionali

Leggi Regionali:

l.r. 21/2005(Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA));
l.r. 33/1998 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
l.r. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche)(Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));
l.r. 71/1997 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”;
l.r. 33/1999 “Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 «Norme per la disciplina delle attività estrattive»”.

ALTRE FONTI:

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. Semplificazione)
D.P.R. 19/03/1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro)
D.P.R. 9/04/1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)
D.P.R. 1199/1971 (Ricorsi amministrativi)
D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (aria)
D.P.R. 10/01/1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato)
D.M. 221/2004 (Attività di facchinaggio)
D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)
D.M. 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)
D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Min.Tesoro: (Norme di coordinamento disposizioni della L.295/90)
D.M. 19 novembre 1997, n. 503 “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.”
D.Lgs.24-6-2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”
L. 19.10.1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”

D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”

D.M. 23 novembre 1988, n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)

D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.M. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)

D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)

D.P.C.M. 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili)

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”.

CCNL DI CATEGORIA

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività sanzionatorie e di tutela. Esercizio del diritto alla difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (Art.71)

Attività di controllo e ispettive. (Art. 67)

Applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio del mandato degli organi rappresentativi: compiti concernenti l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (art. 65, comma 2, lettera c)

Attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile; esame dei ricorsi amministrativi; comparire in giudizio o partecipare alle procedure di arbitrato o di

conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro(art. 112, comma 2, lettere g) e h)

Attività di polizia amministrativa con particolare riferimento ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo (art. 73, comma 2, lettera f)

Attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento alle ispezioni in materia ambientale (L 61/94 art. 2 bis)

Attività degli uffici per la relazione con il pubblico (art. 73, comma 2, lett. g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

[X]

Strutture sanitarie;

CCIAA; Enti previdenziali (Inail, Inps, Inpdap) e Direzione Regionale del Lavoro (quali soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi alla Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85 e dell'art. 4 del DPR 1199/71)

Collegi di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro in caso di procedure di conciliazione e arbitrato (d.lgs. n. 165/2001)

Autorità giudiziaria, Forze di polizia

Società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi)

Incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi)

Amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione, ai sensi della legge n. 1199/1971).

Diffusione

[]

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dalle aziende sanitarie, dagli enti e agenzie regionali e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

I dati sensibili e giudiziari riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso ed il loro trattamento può avvenire nell'ambito dell'intero procedimento di gestione dei contenziosi (in tutte le fasi e gradi di giudizio e nelle ipotesi in cui l'ente sia in veste di attore o convenuto, e comunque in tutti i casi in cui l'ente sia a vario titolo coinvolto) e nell'ambito di procedure non formalizzate in un contenzioso vero e proprio.

I dati provengono all'Amministrazione su iniziativa degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione, anche con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati da parte dei soggetti del procedimento, il loro utilizzo, l'eventuale elaborazione ai fini istruttori nell'iter procedurale (i dati possono essere oggetto di memorie, ricorsi o controricorsi, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale, ecc.) e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico.

Il trattamento può comportare la comunicazione di dati personali a istituti di credito e società incaricate della riscossione delle sanzioni, nel caso questi non siano nominati responsabili del trattamento dei dati, ma si configurino come titolari autonomi.

Si individuano le seguenti tipologie:

- 1) Gestione reclami, ricorsi, segnalazioni, esposti da parte di cittadini, anche tramite Ufficio Relazioni con il Pubblico, anche in relazione a problemi in ambito ambientale, sanitario, compreso:
 - gestione ricorsi per rimborso assistenza sanitaria indiretta;

- gestione delle diffide rivolte all'Assessorato Sanità ai sensi del D.P.R. 698/94 per fissare la data della visita da parte delle commissioni sanitarie di accertamento invalidità delle Aziende USL;
- gestione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica presentati alla Commissione Regionale d'Appello, presso l'assessorato alla Sanità ai sensi del D.M. 18.02.1982);
- gestione dei ricorsi in materia di diritto allo studio universitario
- gestione dei ricorsi amministrativi alla Commissione Provinciali per l'Artigianato (CPA) su provvedimenti amministrativi delle Commissioni Provinciali Artigianato in materia di iscrizione, modificazione, cancellazione da albo artigiani per motivi che comportano l'uso di dati sensibili e giudiziari, con conseguenze previdenziali. In relazione a questi ultimi sono previste comunicazioni ai soggetti controinteressati nell'istruttoria dei ricorsi amministrativi (enti previdenziali, Direzione Regionale del Lavoro) ai sensi dell'art. 7 della L. 443/85 e dell'art. 4 del DPR 1199/71.

Gli esposti possono riguardare dati di qualsiasi tipo.

- 2) Gestione cause: Redazione degli atti difensivi da parte delle strutture competenti per la tutela dell'ente in giudizio, col supporto di documentazione acquisita dagli uffici dell'ente; registrazione dati relativi ai ricorrenti e all'andamento delle cause, acquisiti direttamente e attraverso i contatti con le cancellerie. Questa attività comporta la comunicazione di dati personali ad avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, nonché a incaricati di indagini difensive proprie e altrui e consulenti della controparte.
- 3) Recupero crediti: Richieste di rimborso delle competenze che l'ente ha corrisposto ai dipendenti che sono assenti dal servizio a causa di terzi. Le richieste di rimborso vengono inoltrate alle assicurazioni dei terzi o direttamente ai soggetti che con il loro comportamento hanno causato l'assenza dal servizio al dipendente. Per questa attività l'ufficio si avvale di un archivio di registrazione e aggiornamento dati e di documenti, ivi inclusi certificati medici, acquisiti dai dipendenti medesimi e da altri uffici.
- 4) Recupero di crediti maturati dall'ente a fronte di prestazioni eseguite a favore di terzi.
- 5) Applicazione delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex lege 689/81: Ai fini del presente regolamento si considerano soltanto le sanzioni amministrative dipendenti da reato, che implicano il trattamento di dati giudiziari. I processi verbali relativi a sanzioni amministrative sono trasmessi alla Regione (o all'agenzia/ente regionale o ente vigilato/controllato) da parte degli organi preposti all'accertamento (STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE, CFS, ARPAM, ecc.) o possono essere redatti nell'ambito della Regione da funzionari amministrativi e da soggetti che operano in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (Corpo Forestale, tecnici preposti a compiti di polizia mineraria). Gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere ascoltati. Se l'accertamento è fondato viene emessa l'ordinanza con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento, in caso contrario viene emessa ordinanza motivata di archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione all'organo verbalizzante. Avverso l'ordinanza ingiuntiva gli interessati possono proporre ricorso al Giudice.
- 6) Gestione diffide, verbali di accertamento infrazioni e di contravvenzioni, ricorsi, denunce all'autorità giudiziaria nonché notizie di reato comunicate da quest'ultima, in riferimento alle competenze di polizia mineraria.
- 7) Patrocinio legale per amministratori e dipendenti :
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela di diritti in occasione di procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Sono previste due fattispecie procedurali:

- il dipendente/ amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli venga messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il dipendente/ amministratore non chiede l'assistenza legale, ma si difende con un proprio difensore di fiducia. Una volta assolto chiede che gli vengano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza.

La richiesta viene inviata all'amministrazione che ne dispone il patrocinio.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ ISPETTIVA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)

L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

L. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari)

D.lgs. 16.04.1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"

Statuti e Leggi regionali: l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);

l.r. 71/1997 (Norme per la disciplina delle attività estrattive);

l.r. 33/1999 (Nuove norme e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive").

ALTRE FONTI:

L. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali

Art. 24 della Costituzione

Codice civile e penale; Codice di procedura civile e penale

D.lgs 165/2001

D.lgs 471/1999

D.lgs n. 22/1997

D.lgs n. 99/1992

DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (acque)

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (aria)

L. 46/1990

D.M. 19 novembre 1997, n. 503 “Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.”

D.Lgs.24-6-2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

L. 19.10.1984, n. 748 “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti”

D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 6 novembre 2003, n. 367 “Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152”

D.M. 25 ottobre 1999 n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di controllo e ispettive (Art. 67).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d'altro genere <input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	dati relativi a familiari dell'interessato <input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>			

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

L'attività ispettiva concerne la verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; nonché l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Il trattamento ha per oggetto le attività di vigilanza sugli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché altre attività ispettive svolte dalla Regione, dagli enti strumentali regionali e dagli enti vigilati dalla Regione, connesse allo svolgimento di funzioni istituzionali e non indicate nelle specifiche schede del Regolamento, alle quali si rinvia per quanto riguarda la normativa di riferimento.

L'attività ispettiva in materia scolastica è riferita alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, per le quali la Sovrintendenza scolastica può essere struttura della Regione/Provincia.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

D. Lgs. 504/1992, art. 23 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

L. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

L.388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Leggi Regionali:

l.r. 25/2003 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'Irpef e di tasse automobilistiche regionali);

l.r. 35/2001 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive);

l.r. 47/1998 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali);

l.r. 29/1998 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

l.r. 15/1997 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.);

l.r. 18/1995 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

l.r. 15/1995 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche);

l.r. 3/1971 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile).

ALTRE FONTI:

D.P.R. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti)

D.M. 418/98 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività dirette all'applicazione delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni. Attività, in materia di imposte, dirette alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o attuazione della normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote di imposta. (Art.66)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso dati relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione) archivi amministrativi

- di altro titolare

Comunicazione

|

Diffusione

|

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Nell'ambito del trattamento di dati personali per la gestione del rapporto tributario da parte della competente struttura regionale, il trattamento di dati giudiziari può verificarsi in relazione allo specifico tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, nell'eventualità di contenzioso di fronte alla Commissione Tributaria: ai fini della decisione della controversia, la Commissione Tributaria può acquisire provvedimenti giudiziari penali definitivi di condanna o di proscioglimento, che vengono trasmessi in copia alla Regione.

I dati relativi allo stato di salute (autocertificazioni relative allo stato di invalidità, verbali e certificati rilasciati dalle Commissioni competenti al riconoscimento dell'invalidità) vengono utilizzati per l'esenzione al pagamento del bollo auto da parte degli invalidi e vengono trattati da ACI e da aziende incaricate dalla regione ..

I dati provengono all'Amministrazione regionale da parte degli interessati e/o su comunicazione di soggetti terzi anche previa richiesta dell'Amministrazione in fase di controllo delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 445/00 ed in fase di concessione di agevolazioni fiscali.

Sono registrati e conservati sia in forma cartacea che informatizzata e sono trattati ai fini degli adempimenti d'ufficio a carattere tributario previsti dalla legge.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 8

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, ISCRIZIONI, AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI ED ALTRI BENEFICI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE E ORGANIZZAZIONI SOCIALI, DA PARTE DELLA REGIONE, DEGLI ENTI E AGENZIE REGIONALI, DEGLI ALTRI ENTI VIGILATI E CONTROLLATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

D.lgs 112/1998 (trasferimento di funzioni);

Concessione beni demaniali e autorizzazioni ambientali

Legge 16 maggio 1997, n. 281 (Art.11 beni di demanio e patrimonio regionale);

Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

Legge n. 183 del 18/05/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

Legge n.10 del 9/01/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

L. n.447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico e suoi decreti attuativi);

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche;

Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale);

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

D.Lgs. dell'11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) artt. 16 e 17;

L.r. 5 agosto 1982, n. 29;

(Contributi una tantum alle imprese per l'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi e/o lo smaltimento dei fanghi di risulta in attuazione dell'art. 20 della L. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni);

L.r. 3 maggio 1985, n. 30;

(Attuazione della Legge 5 marzo 1982, n. 62. Smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione);

L.r. 3 novembre 1988, n. 41;

(Interventi per la valorizzazione e il recupero ambientale);

L.r. 31 ottobre 1989, n. 25;

(Istituzione del fondo regionale per l'ambiente);

L.r. del 17 febbraio 1992, n.13 (Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

L.r. 28 aprile 1994, n. 15;

(Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);

L.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));

L.r. 1 dicembre 1997, n. 71(Norme per la disciplina delle attività estrattive);

L.r. 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo);

L.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);

L.r. 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso);

L.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia d'impianti fissi di radio comunicazione al fine della tutela ambientale e della salute della popolazione);

L.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche);

L.r. 6 aprile 2004, n. 6 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale);

L.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);

L.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

Interventi di promozione economica:

Legge n. 83/1989 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

Legge 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile);

Legge 140/1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -: Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali);

Legge 598/1994 (investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale);

Legge 1329/1965 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili);

Legge 266/1997 (Interventi urgenti per l'economia - incentivi alle imprese);

Legge 1068/1964, (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - interventi di garanzia per operazioni di finanziamento a medio e lungo termine);

Legge 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione - contributi in conto interesse e in conto canoni relativi agli investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane);

Legge 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

Legge 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415 , recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive - agevolazioni a favore di investimenti in aree depresse);

Legge 317/1991, art. 21;

Regolamento CE 1681/1994 della Commissione dell'11 luglio 1994 relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore;

Regolamento CE 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica che modifica il Regolamento CE 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali.

Interventi di aiuti e di promozione nel settore agricolo:

D. Lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), in particolare art. 4;

D. Lgs. 173/1998 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (sostegno allo sviluppo rurale FEAOG);

D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato del D. Lgs. 15.06.2000, n. 188;

Regolamento CE 1663/95 della Commissione (modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti FEAOG, sezione garanzia);

Regolamento CE 1257/99 del Consiglio (Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) misura g – Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1992, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/1999, (CE) 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001;

Reg. (CE) n. 2237/2003 del 22 dicembre 2003 recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Reg.(CE) 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che istituisce taluni regimi di sostegno degli agricoltori;

Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. (FEASR).

Normativa antimafia, accertamento requisiti morali

L. 575/1965

D.Lgs. n. 490/1994

L. 287/1991 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi

L. 39/1989 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore

L. 204/1985 Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio

R.D.L.. 2523/1936 Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

D.P.R. 630/1955 Decentramento dei servizi del commissariato per il turismo

L. 298/1974 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

D.Lgs. 395/2000 Attuazione della direttiva del consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori

Regolamento CE 1663/95

L. 61/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi)

Legge 8 agosto 1941, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di transito"

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"

D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE"

D.M. 16 aprile 1996, n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

D.M. 5 giugno 1985, n. 1533 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri".

Organismi di volontariato

Legge 11 ottobre 1991, n. 266 (art. 6) (legge quadro sul volontariato)

Legge 6 marzo 2001, n. 64

Persone giuridiche private:

Codice civile art. 14 ss.

D.P.R. 7-12-1995, n. 581

D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Onlus:

D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Associazioni: Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Cooperative sociali: Legge 8 novembre 1991, n. 381.

IIPPAB: Legge 8 novembre 2000, n. 328.

D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Legge 2 dicembre 1991, n. 390 “Norme sul diritto agli studi universitari”.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449”.

Leggi Regionali nn. 20/2004; 9/2004; 34/2001; 48/1995; 29/1991; 24/1985; 37/1999; 26/1999; 24/1998; 20/2003; 38/1996.

ALTRE FONTI :

D.P.R. 252/1998

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’unificazione di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge n. 390/1991”.

D.M. 161/2005 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

D.M. 18 luglio 2003, n. 266 (Ministero dell'Economia e delle Finanze) Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.

Provvedimenti regionali di attuazione di interventi di natura comunitaria.

Decisioni U.E. di approvazione dei DOCUP regionali.

Atti di intesa stipulati dagli Enti per il Diritto allo Studio con le Università.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 - D.lgs 196/2003 Applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modificazione e revoca di benefici economici, agevolazioni, abilitazioni; al rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri titoli abilitativi.

(Art. 67) Attività di controllo e ispettive.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (per aziende agricole)

Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari		<input checked="" type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)
 - di altro titolare
(specificare quali e indicare la disposizione di legge che lo prevede)

Comunicazione

*(specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:
 Autorità Giudiziaria*

Diffusione

(specificare l'eventuale base normativa)

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

La scheda riguarda i trattamenti effettuati dalla regione, dagli enti e agenzie regionali (agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura, enti per il diritto allo studio universitario, altri enti strumentali) e dagli altri enti vigilati e controllati dalla regione.

Il trattamento dei *dati giudiziari* è effettuato in relazione ad attività di controllo, ispettive, sanzionatorie connesse ai procedimenti in oggetto, nonché per l'accertamento dei requisiti morali richiesti da specifiche normative (iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, rilascio licenza di P.S. ai titolari delle agenzie di viaggio, etc) .

Per le aziende agricole che usufruiscono di contributi (Anagrafe aziende agricole), il trattamento riguarda anche l'appartenenza ad organizzazioni di categoria, quindi *dati idonei a rivelare l'adesione ad organizzazioni a carattere sindacale*.

Il trattamento dei *dati relativi allo stato di salute* riguarda specifici trattamenti di dati relativi al rilascio di autorizzazioni/concessioni a persone fisiche, con verifica delle condizioni fisiche degli interessati (autorizzazione uso gas tossici, concorsi per gestione farmacie).

Dati relativi alle organizzazioni sociali senza scopo di lucro

L'art.6 L. 266/1991 prevede che le Regioni disciplinino l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. Possono esistere, altresì, altre normative regionali che impongono la gestione di altri Albi relativi a O.N.L.U.S.

La gestione dell'albo delle organizzazioni di volontariato comporta il trattamento di dati sensibili o giudiziari, in quanto le organizzazioni possono riferirsi a particolari categorie di soggetti.

Lo statuto, o meglio l'oggetto sociale della persona giuridica, può rivelare, inoltre, le finalità filosofiche, religiose o d'altro genere della medesima persona giuridica e, conseguentemente, le *convinzioni filosofiche, religiose o di altro genere* di chi ad essa aderisca.

Il trattamento concerne, tra l'altro, i dati relativi al *riconoscimento delle persone giuridiche private* (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato) che richiedono l'iscrizione negli appositi registri regionali. La domanda per l'acquisto della personalità giuridica, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, è presentata su autonoma iniziativa del soggetto interessato ai competenti uffici regionali. La Regione accerta la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni richieste dalle norme di legge o di regolamento per il riconoscimento giuridico dell'ente; e cioè, la possibilità e la liceità dello scopo nonché l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione delle finalità. Al termine dell'istruttoria con esito favorevole, viene predisposto il decreto di riconoscimento. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il registro delle persone giuridiche private (e quindi anche i dati sensibili in esame) può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta.

Enti per il Diritto allo Studio Universitario

Il trattamento effettuato dagli Enti per il Diritto allo studio universitario ha ad oggetto le procedure amministrative finalizzate all'erogazione di borse di studio o benefici economici a persone fisiche in possesso di requisiti predefiniti, nell'ambito di quanto disposto dalla Legge 2 dicembre 1991 n. 390 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Nel corso di tale attività l'Ente per il Diritto allo Studio effettua un trattamento di dati sensibili in sede di acquisizione della documentazione contenente alcuni requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione, in certe situazioni personali, della borsa di studio o comunque del beneficio, e precisamente:

- in caso di richiedente disabile, questi deve presentare idonea certificazione della disabilità e del suo grado rilasciata dal competente Ente tenuto al riconoscimento dell'invalidità, condizione personale non autodichiarabile (D.P.R. 445/2000, art. 49);
- in caso di richiedente straniero non appartenente all'Unione Europea, questi deve presentare copia del visto e del permesso di soggiorno in corso di validità, ed eventualmente, se richiesto dal suo caso, attestato ufficiale relativo alla condizione di apolide o rifugiato politico, rilasciato dal Ministero dell'Interno italiano o dall'Alto Commissariato per le Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.

Le notizie riferite alle condizioni economiche dei richiedenti le borse di studio e i benefici sono idonee a rivelare dati sensibili di terzi qualora, in sede di richiesta di revisione dell'importo del

beneficio, l'indicazione *dello stato di salute di componenti il nucleo familiare* del richiedente (componenti individuati con i criteri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221/1999) sia indispensabile per attestare il peggioramento delle condizioni economiche del richiedente e quindi per la rideterminazione del beneficio economico spettantegli.

Il beneficio economico erogato dall'Ente per il Diritto allo Studio può concretarsi anche sotto forma di assegnazione di posto letto in apposite residenze individuate dall'Ente. In tal caso possono presentarsi le seguenti eventualità di trattamento di dati sensibili:

- qualora il beneficiario sia costretto a prorogare la presa di possesso del posto assegnatogli, deve presentare idonea documentazione idonea a giustificare la proroga per motivi di salute o di famiglia;
- per l'assegnazione del posto letto gli assegnatari devono presentare certificato medico (rilasciato dalle strutture sanitarie e ospedaliere di residenza o comunque italiana - per gli stranieri) attestante l'assenza di malattie trasmissibili pregiudicanti la convivenza in comunità.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 09

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTUAZIONE NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO): INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO; BANCA DATI REGIONALE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Leggi regionali:

l.r. 46/1997 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000);

l.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate.);

l.r. 28/2000 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate".).

ALTRE FONTI

D.M. 22/11/1999 "Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»".

D.M. 91/2000 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

DPR 333/2000 "Regolamento di esecuzione della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

DPCM 13/01/2000 "atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, c. 4, della legge 12/3/1968, n. 68".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro (art. 73, comma 2, lettera i).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di diritti delle persone handicappate (art. 86).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Province,
INPS

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione e/o dagli enti strumentali regionali in materia di lavoro (ente/agenzia regionale lavoro)

A) Procedimento per l'assunzione di disabili (collocamento obbligatorio)

Le leggi regionali attribuiscono alla Regione la titolarità dell'archivio relativo alle attività di supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro. Il trattamento di dati sensibili riguarda la parte relativa al collocamento dei disabili.

Il trattamento dei dati personali da parte della Regione riguarda esclusivamente i compiti di gestione e di manutenzione del sistema informativo di supporto all'attività degli enti cui sono delegate le funzioni amministrative relative al collocamento obbligatorio.

Eventuali elaborazioni e analisi statistiche sono effettuate su dati privi di elementi identificativi.

B) Banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni

Trattamento previsto dalla L. 68/1999, art. 13, e dalle leggi regionali in materia; il trattamento è finalizzato a definire eventuali maggiorazioni del contributo esonerativo previsto dalla L. 68/1999 e all'adozione dei provvedimenti di assegnazione di facilitazioni (contributi e sgravi) ai datori di lavoro privati per l'assunzione di lavoratori disabili.

Il trattamento prevede dati in ordine allo stato di salute attuale di persone disabili, acquisiti da altri soggetti esterni all'Ente (Province, INPS), elaborati sia in forma cartacea sia in forma automatizzata presso i competenti uffici regionali.

Il procedimento amministrativo per la erogazione dei contributi ai datori di lavoro coinvolge differenti uffici regionali, in relazione alle diverse fasi del procedimento, e richiede che la Regione acquisisca dalle Province i dati personali identificativi dei lavoratori assunti, con il relativo periodo di assunzione, sulla base del quale si determina il contributo ai datori di lavoro. Poiché il contributo viene erogato tramite INPS, si procede alla verifica delle dichiarazioni dei datori di lavoro (ai sensi del D.P.R 445/00) attraverso il riscontro degli elenchi ricevuti dalle Province con le informazioni disponibili presso la banca dati INPS.

Le comunicazioni sono indirizzate alle Province per rettifiche.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 10

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

GESTIONE DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI A CORSI ED ATTIVITÀ FORMATIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Regolamento C.E. 1784/99 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo).

Regolamento C.E. 1260/99 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali).

Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Legge 21 gennaio 1994, n. 61, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 61, in materia di riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), artt. 01, 03 .

L. 6 dicembre 1971, n. 1044.

D.LG. 31 marzo 1998, n. 112 (art. 139).

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 13)

DL.vo n. 257 del 08/08/1991 "attivazione delle direttive CEE 82/76 del 26/01/1982 recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti a norma dell'art. 6 della legge 29/12/1990, n. 428".

L. 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

DL.vo n. 502 del 30/12/1992, art. 16 bis, ter e quater.

D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (IPAB).

DPR 11/07/1980, n. 382 (art. 27) convenzioni Università/Enti Pubblici e Privati per attività didattiche integrative.

Leggi regionali

l.r. 33/1992 (Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 1992 e adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 1992/1994)

l.r. 1/2003 (Modifica della Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: "Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea)

l.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM))

ALTRE FONTI:

Piano Operativo Regionale, approvato con decisione della U.E

Contratti Collettivi di lavoro

Ministero F.P. circolare n. 14/1995 “Direttive alle amministrazioni pubbliche in materia di formazione del personale”

Legge n. 61/1994

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Finalità di istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (Art. 95).

Gestione di asili nido e delle scuole per l'infanzia (art. 73, comma 2, lett. a), d.lg. n. 196/2003) (*per quanto riguarda le IPAB*)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni: religiose filosofiche d'altro genere
(*limitatamente alle IPAB*)

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (*limitatamente all'attività formativa dell'ARPA*)

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

gestori esterni del servizio mense e società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (*nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili di trattamento per conto delle IPAB*).

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Trattamento dei dati finalizzato al monitoraggio (effettuato dalla Regione, anche avvalendosi di società esterne, o da enti strumentali della Regione in materia di formazione o di lavoro) dell'utenza relativa ad assi e misure, così come definito dal Piano Operativo Regionale (P.O.R.) e da Regolamenti comunitari in materia di attività di istruzione e di formazione, nonché alla verifica dell'obbligo scolastico e formativo.

L'archivio della **formazione professionale** contiene informazioni relative alle richieste di partecipazione (compresi gli esclusi) ai corsi. Per i partecipanti viene registrato l'esito del corso e successivamente vengono effettuate interviste a campione per monitorare l'esito occupazionale.

Il trattamento può riguardare dati sensibili, inerenti lo stato di salute o l'origine etnica, e dati giudiziari, in quanto i corsi sono rivolti a particolari categorie di soggetti. (ad esempio: corsi di lingua italiana per immigrati, corsi per ex-carcerati, corsi per non vedenti).

Trattamento di dati da parte delle ARPAM

Per quanto riguarda l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche, il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione e valutazione di attività di formazione e di educazione ambientale diretta a soggetti esterni, ivi comprese quelle effettuate in attuazione di normative comunitarie. Nell'espletamento di tali attività possono essere acquisiti dati sensibili relativi allo *stato di salute*, necessari per permettere la messa a disposizione dei partecipanti ai corsi, che lo richiedano, di ausili didattici necessari all'utile frequenza del corso. Tali dati sono trattati dalla competente struttura dell'ARPAM e per singole iniziative di formazione, sempreché, nelle medesime iniziative, ciò sia indispensabile per aderire a richieste di interessati o riconoscere loro benefici.

Il trattamento può riguardare dati sensibili anche in relazione a corsi rivolti a particolari categorie di soggetti o a partecipanti con particolari requisiti, anche con riferimento all'*appartenenza a determinate organizzazioni sindacali, politiche o di opinione*. Tali dati sono trattati dalla competente struttura dell'ARPAM e per singole iniziative di formazione, sempreché, nelle medesime iniziative, ciò sia indispensabile per aderire a richieste di interessati o riconoscere loro benefici.

Trattamento di dati da parte delle IPAB e Agenzie servizi alla persona

Il trattamento dei dati riguarda l'attività relativa alla gestione degli asili nido, dei servizi per l'infanzia e di istruzione.

I dati sensibili degli alunni, relativi alle specifiche situazioni patologiche del minore, possono essere comunicati direttamente dalla famiglia.

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori degli alunni.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate sia ad eventuali gestori esterni del servizio mense, che provvedono all'erogazione del servizio; sia a società che effettuano il servizio di trasporto scolastico (*nel caso che tali gestori e società esterne si configurino come titolari autonomi e non come responsabili di trattamento per conto delle IPAB*).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 11

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI FASCE DEBOLI DI POPOLAZIONE (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. n. 405/1975 (Istituzione dei consultori familiari)

L. 451/1997 (Istituzione osservatorio minori)

L. 184 /1983 “Disciplina dell’Adozione e dell’affidamento dei minori”

D.P.R. 448/1998 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

L. 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20.11.1989”

L. 66/1996 “Norme contro la violenza sessuale”

L. 285/1997 (Interventi di promozione per infanzia e adolescenza)

L. 189/1992 (Testo unico sull’immigrazione)

L. 476/1998 (Adozioni nazionali e internazionali)

L. 269/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

L. 149/2001 (Adozione e affidamento dei minori)

L. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

D.Lgs. 207/2001 (IPAB)

L. 13/1989 (Erogazione fondi per abbattimento barriere architettoniche “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”)

L. 104/1992 (Interventi a favore dell’handicap “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate”);

L. 162/1998 (Interventi a favore dell’handicap grave “Modifiche alla Legge 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”);

L. 284/1997 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”

L. 189/2002 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo)

D. Lgs 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) (Bossi/Fini)

L. 381/1991 (Iscrizione albo associazioni e cooperative di volontariato)

D.Lgs. 112/1998 (Riconoscimento invalidità civile)

D.Lgs. 25/07/1998, N. 286 e succ. modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione sullo straniero

L. 17/1999 “Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

L. 53/2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, integrata e modificata dal D. Lgs. 151/2000

L. n. 244 del 25/3/1953 (Approvazione del primo accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato Intergovernativo provvisorio per i movimenti immigrati per l’europa)

L. n. 449 del 30/12/1989 (Emendamenti dell’atto costitutivo del Comitato Intergovernativo per la Migrazione)

L. 26 maggio 1970, n. 381 (assistenza ai sordomuti)

L. 27 maggio 1970, n. 382 (assistenza ai ciechi civili)

L. 30 marzo 1971, n. 118 (norme in favore dei mutilati ed invalidi civili “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove forme in favore dei mutilati ed invalidi civili”)

L. 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento)

L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo)

L. 88 del 4/3/1987

L. 457/1978 (edilizia sovvenzionata e agevolata)

L. 179/1992 (edilizia sovvenzionata e agevolata)

L. 1991 n. 390 e successive modifiche e integrazioni (attività per il diritto allo studio universitario)

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” (art. 19)

D.Lgs. 3.05.2000, n. 130

artt. 403 e 406 C.C.

Leggi regionali:

l.r. 46/1990 (Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti);

l.r. 18/1996 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate);

l.r. 28/1996 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio);

l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24);

l.r. 11/2000 (Interventi in favore dei soggetti non udenti);

l.r. 7/2000 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica);

l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi);

l.r. 30/1987 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico.);
l.r. 52/1994 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico");
l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);
l.r. 15/1984 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica);
l.r. 17/1976 (Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare);
l.r. 44/1997 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione);
l.r. 36/2005 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

ALTRE FONTI:

DPCM 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"

DPCM 19/12/2003 – Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato Italiano per l'anno 2004

Decreto Ministero Giustizia 24.02.2004 (regolamento attuativo banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili)

Regolamenti II.PP.A.B.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni (art. 68);

Funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive ai fini della verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa (art. 67).

Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare (art. 73, comma 1, lettera a).

Interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto (art. 73, comma 1, lettera b).

Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie (art. 73, comma 1, lettera c).

Interventi in tema di barriere architettoniche (art. 73, comma 1, lettera g).

Attività concernenti la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico (art. 73, comma 2, lettera b).

Attività concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia regionale (art. 73, comma 2, lettera d).

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, al fine di curare l'integrazione sociale, l'educazione e l'istruzione del portatore di handicap (art. 86, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione) - di altro titolare **Comunicazione**

Al Tribunale per i minorenni per richieste di chiarimenti.

Per quanto riguarda le IPAB e Agenzie per i servizi alla persona, i dati sono comunicati all'ASUR, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi; alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi); ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero, all'Autorità giudiziaria.**Diffusione**

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento concerne tutti i dati relativi agli interventi per finalità socio-assistenziali, compreso la concessione di contributi, a favore delle fasce più deboli della popolazione (disabili, anziani, famiglie in situazione di difficoltà, etc.).

Questo trattamento comprende anche:

- l'erogazione dell'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC, non assistiti dall'INPS (L.88/1987),
- i servizi di assistenza domiciliare, ivi compreso telesoccorso e trasporto,
- l'assegnazione di testi Braille e l'assegnazione di cani guida a cittadini non vedenti;
- le attività amministrative connesse alla concessione delle agevolazioni in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, al sostegno all'accesso ad abitazioni in locazione e all'acquisto della prima casa.
- l'erogazione di sussidi, compreso buoni per le mense scolastiche, nonché agevolazioni (quote riservate) per il diritto allo studio, comprese le attività culturali, nei confronti di particolari categorie di soggetti: detenuti, disabili, studenti stranieri o immigrati.

Il trattamento può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, oppure dati giudiziari, in quanto gli interventi possono essere rivolti a particolari gruppi di popolazione.

Per quanto riguarda i **minori** in particolari situazioni (L.451/1997, L.149/2001), a livello regionale sono raccolti ed elaborati soltanto i dati sensibili e giudiziari indispensabili a consentire l'analisi delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza da parte dell'Osservatorio nazionale dell'infanzia.

Il trattamento dei dati riguarda tutti gli interventi socio-assistenziali a favore di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di adozione, affidamenti temporanei, interventi di sostegno psico-sociale, maltrattamenti, inserimento in istituti.

La Regione raccoglie le informazioni dai servizi territoriali di tutela sui minori, gestiti dall'ASUR, dai comuni o da altre figure giuridiche, a seconda della titolarità delle deleghe in materia.

I dati sensibili riguardano generalmente lo stato di salute, sia del minore che dei suoi familiari, e dati giuridici, oltre a informazioni relative alla situazione familiare e a eventuale dati relativi alla sfera sessuale.

Per quanto riguarda la **concessione di contributi, finanziamenti, agevolazioni**, i dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

I dati sono conservati sia in forma cartacea sia in formato elettronico e vengono trattati ai fini del riconoscimento del diritto e/o del beneficio previsto dalle leggi vigenti in materia di servizi sociali.

I dati sensibili riguardano la motivazione per cui viene avanzata richiesta di contributo: essi possono riguardare lo stato di salute di uno o più familiari, la situazione economica familiare o comunque la particolare situazione di disagio in cui versa una persona e/o la famiglia.

Sostegno all'accesso abitazioni in locazione. Sostegno acquisto prima casa.

Nelle Regioni che effettuano la gestione direttamente, i dati oggetto di trattamento sono relativi a soggetti che presentano l'istanza per usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. 431/98. I dati sono prevalentemente di tipo comune, ma in taluni casi possono riguardare anche dati sensibili (interventi in locazione a favore di particolari categorie sociali), in particolare lo stato di salute dei soggetti medesimi (ad esempio con riferimento a situazioni di handicap) ovvero l'appartenenza di questi a paesi extracomunitari.

Nelle Regioni in cui sono i Comuni di residenza che, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Regione, indicano e gestiscono le procedure di selezione per l'assegnazione dei fondi disponibili stanziati

annualmente con legge finanziaria e distribuiti dalla Regione tra le amministrazioni comunali, l'amministrazione regionale si limita al trattamento dei dati strettamente indispensabili per le funzioni di controllo e di verifiche specifiche su eventuali cumuli di agevolazioni da parte di uno stesso soggetto.

Edilizia sovvenzionata e agevolata

La gestione dei contributi in alcuni casi è effettuata direttamente da parte della Regione, in altri è delegata ai Comuni o altri soggetti. Nel secondo caso la Regione svolge funzioni di controllo.

a) Gestione diretta da parte della Regione:

I dati personali sono relativi a soggetti che, per il tramite di imprese e cooperative edilizie, presentano alla Regione la documentazione per accedere ai contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi per l'acquisto o la locazione di alloggi realizzati in attuazione di programmi e bandi di concorso emanati dalla regione.

La documentazione è presentata mediante moduli (fac simile) approvati dall'Amministrazione. I dati richiesti riguardano fra l'altro la cittadinanza e, in limitati casi, le condizioni di salute, laddove si sia in presenza di finanziamenti specificatamente riservati a persone portatrici di handicap.

Sono inoltre trattati i dati giudiziari delle persone giuridiche che chiedono l'accesso ai finanziamenti.

Le principali informazioni sono archiviate in una banca dati informatizzata dei soggetti beneficiari. Le operazioni di trattamento dell'Amministrazione regionale riguardano la verifica della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai richiedenti, al fine di accertare che siano in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per ottenere il contributo.

La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

b) Gestione delegata ai Comuni o ad altri soggetti:

La documentazione è presentata all'Ente titolare delle funzioni amministrative mediante moduli (fac simile) da questo predisposti; gli enti trasmettono alla Regione i dati relativi agli esiti dell'istruttoria. La banca dati serve per verificare che un soggetto non sia beneficiario di più contributi e a svolgere successivi ulteriori controlli campionari nei cinque anni seguenti alla data del contratto di acquisto o locazione dell'alloggio, al fine di accertare il rispetto dei vincoli posti a carico dei soggetti beneficiari finali dei contributi.

Trattamento di dati da parte delle IPAB e Agenzie Servizi alla Persona

Il trattamento dei dati riguarda le attività relative alla assistenza domiciliare e alla gestione dei servizi in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, in regime residenziale e diurno e altri servizi di natura diversa

I dati vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza, o da terzi (familiari o personale di riferimento, tutori, curatori, amministratori di sostegno, medico di base, ASUR, Polizia municipale e Forze di polizia, Autorità giudiziaria, INPS, altra IPAB, scuola dell'infanzia e Istituti di istruzione): la domanda deve essere corredata della documentazione (anche sanitaria) necessaria. L'ASUR possono fornire d'ufficio alle IPAB i dati sanitari del soggetto da ricoverare in casa di cura solo in caso di ricovero coatto e d'urgenza di soggetto in stato di abbandono o di grave disagio sociale

I dati vengono acquisiti anche presso amministrazioni e gestori di pubblici servizi, in relazione all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati sensibili vengono trattati per la gestione delle situazioni patologiche e per l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie agli interessati, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, e in ottemperanza alla normativa regionale in materia.

I *dati etnici* vengono trattati esclusivamente al fine di personalizzare le prestazioni e fornire un servizio maggiormente rispettoso delle diverse culture e tradizioni (ad es., adibire nel limite delle possibilità organizzative a determinate mansioni infermieristiche infermieri uomini anziché donne, etc.)

Inoltre, alcune particolari scelte per il servizio di mensa (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le *convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere)* degli interessati.

L'IPAB comunica le informazioni:

- a) All'ASUR, Aziende ospedaliere, Regioni ed organi ispettivi (per i controlli e le verifiche periodiche e per ottemperare a richieste degli organi ispettivi);
- b) alle cooperative sociali e ad altri enti (cui vengono affidate le attività di assistenza e la erogazione dei servizi);
- c) ai Comuni per assunzione in tutto o in parte delle spese di ricovero,
- d) all'Autorità giudiziaria per l'eventuale adozione un provvedimento di interdizione, di inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno o per avviare le procedure di ricovero relative ai soggetti interdetti o inabilitati.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 12

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE
DELL'ASSISTENZA SANITARIA**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L.C. N. 3/2001, art. 117 (Modifiche al Titolo V della II Parte della Costituzione)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Art. 12 bis) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni

D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229

D.P.R. 616/1977 (artt.n17 e 27)

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 -2000)

L. n. 135/1990 (Registro A.I.D.S.)

Legge 5/2/1992 n. 104 (Registro Ipertiroidei congeniti)

D.Lgs. n. 277/1991 art.36 (Registro Mesoteliomi)

Legge 6 marzo 2001, n. 52 (Registro donatori di midollo osseo)

L. 61/1994 di istituzione dell'ANPA (ora APAT) e delle Agenzie regionali

L. 26 maggio 1970, n. 381 (assistenza ai sordomuti)

L. 27 maggio 1970, n. 382 (assistenza ai ciechi civili)

L. 30 marzo 1971, n. 118 (norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)

L. 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento)

L. 15 ottobre 1990, n. 295 (istituzione di commissioni mediche per l' accertamento nelle ASL)

L. 289/1990 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'handicap)

L. 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 11: Previdenza e assistenza)

L. 12 marzo 1999, n. 68 (Diritto al lavoro e collocamento mirato del disabile)

D.Lgs. 112/1998 - art. 130 (Trasferimento funzioni dello Stato a Regioni ed Enti Locali)

D.Lgs. 124/1998 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

Legge 326 del 24 novembre 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, art. 50: Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)

Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"

Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

L. 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della L. 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze)

Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge-quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)

L. 284/1997: Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

legge n. 405 del 2001.

Leggi regionali:

l.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM),

leggi regionali che istituiscono Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario, Leggi regionali che attribuiscono all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale compiti di supporto tecnico scientifico anche in relazione alla tutela della salute e all'epidemiologia ambientale;

Per l'ARPAM: Legge n. 61/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e Legge Regionale n. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche); L.R. n. 60/1997.

ALTRE FONTI:

Il **D.P.C.M. 16 aprile 2002** è il provvedimento che ha inserito nel D.P.C.M. 29 novembre 2002 di "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", l'allegato 5 sulle liste di attesa.

D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

D.M. 12 dicembre 2001 (Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria);

Piano Sanitario Nazionale

Piano Sanitario Regionale

D.M. 21/12/2001 (Reg. Creutzfeld-Jakob)

D.M. 24/4/2000 - D.M. 18/5/2001, n.279 (Reg. Malattie Rare)

D.M. 29/11/1993 (Reg. Assuntori dell'ormone della crescita)

D.M. 12/7/1993 (Reg. Malattia di Gaucher)

D.M. 15/12/1990 (Istituzione del Sistema Informativo Malattie Infettive - SIMI)

D.M. 7/2/1983 (Reg. Legionellosi)

D.M. 15/1/1988 (Sorveglianza delle infezioni trasmissibili con trasfusioni di sangue)

D.P.R. 10/09/1990, n. 285 Regolamento Polizia Mortuaria art.1 c.7 (Registro Cause di morte)

D.M. 16 luglio 2001, n. 349: Regolamento recante: "Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natalità ed ai nati affetti da malformazioni"

Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni del 4/4/2000 (G.U. 5/5/2000)

D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (riordinamento procedimenti riconoscimento minorazioni civili e concessione benefici economici)

D.M. 5 febbraio 1992 (tabelle di invalidità civile)

D.M. 5 agosto 1991, n. 387 del Min.Tesoro: (Norme di coordinamento disposizioni della L. 295/1990)

D.M. 23 novembre 1988, n. 509 (revisione delle minorazioni e dei benefici economici)

D.M. 22 novembre 1999 (Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili)

D.P.R. 13 febbraio 2000, n. 333 (atto di indirizzo e coordinamento per l'accertamento della capacità del disabile ai fini del collocamento mirato al lavoro)

D.P.C.M. 26 marzo 2000 (concessione trattamento economico a invalidi civili)

D.M. 18.02.1982 “Tutela Sanitaria Attività Sportiva Agonistica”

D.M. 28.02.1983 “Tutela Sanitaria Attività Sportiva non Agonistica”

D.M. 28.02.1983 “Integrazione e rettifica al D.M. 18.02.1982 concernente norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”

D.M. 04.03.1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alla persona handicappata”

D.M. 13.03.1995 Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti

D.M. 1.02.1991 (Rideterminazione forme morbose che danno diritto all’esenzione)

D.M. 329/1999 (Regolamento individuazione malattie croniche e invalidanti ai sensi del D.Lgs. n. 124/1998)

D.M. 279/2001 (Aggiornamento D.M. 329/1999)

D.M. 296/2001 (Aggiornamento D.M. 329/1999)

D.P.R. 10 Novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1998 - 2000”)

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328”)

D.M. 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 -2000)

D.M. 28 settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

Decreto Ministero della Sanità 22 marzo 2001 (Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale)

D.M. 24 aprile 2000 Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998 - 2000

D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera)

D.P.R. 27 marzo 1992 (G.U. 31 marzo 1992, n. 72) “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

D.M. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le Tossicodipendenze da istituire presso le Unità Sanitarie Locali)

D.M. 19 febbraio 1993 (Approvazione dello schema - tipo di convenzione tra Unità Sanitarie Locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope)

D.M. 3 agosto 1993 (Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di alcol dipendenze)

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari sociali - Decreto 14 settembre 1999 (Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze). (GU n. 258 del 3-11-1999)

Accordo Stato - Regioni 21 gennaio 1999, n. 593 per la "Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti"

D.P.R. 10/11/1999: Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000

L. 12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:					
attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input checked="" type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare
- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, attraverso interventi di diagnosi, cura e riabilitazione, il Servizio Sanitario Nazionale, nelle diverse articolazioni, ha l'esigenza di svolgere attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della appropriatezza e della qualità dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente, di valutazione dei fattori di rischio per la salute.

Il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione, dall'Agenzia Regionale Sanitaria, dalle Agenzie e Istituti scientifici regionali in ambito sanitario, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per quanto riguarda le attività tecnico-scientifiche di supporto alle funzioni di prevenzione collettiva e di tutela della salute e all'epidemiologia ambientale.

In particolare, il trattamento dei dati ha l'obiettivo di caratterizzare l'esposizione a fattori di rischio, ricostruire i percorsi assistenziali e identificare/confrontare gli esiti di salute, valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie; per tali scopi la Regione ha necessità di effettuare, sulla base di dati privi di elementi identificativi diretti, l'elaborazione e l'interconnessione, con modalità informatizzate, di dati personali gestiti nell'ambito dei diversi archivi del Sistema Informativo Sanitario regionale:

- malattie infettive e diffuse
- vaccinazioni
- programmi di diagnosi precoce
- assistenza sanitaria di base
- assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa
- assistenza domiciliare
- assistenza psichiatrica
- dipendenze
- assistenza ospedaliera
- emergenza sanitaria e 118
- assistenza residenziale e semiresidenziale
- certificati di assistenza al parto e esiti gravidanza
- assistenza farmaceutica e farmacovigilanza
- attività fisica e sportiva
- assistenza integrativa
- assistenza termale
- rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
- infortuni stradali

- accertamenti di invalidità civile, disabilità, handicap
- riconoscimento del diritto all'esenzione
- indagini di soddisfazione degli utenti
- dati sulla mortalità presso l'ASUR/Zone territoriali.

Il trattamento avviene con dati privati degli elementi identificativi diretti.

I dati provenienti dalle aziende sanitarie sono privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione; ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati.

La stessa infrastruttura tecnica assicura, esclusivamente nei casi strettamente indispensabili e secondo le procedure definite formalmente dalla Regione, la identificazione dei soggetti per specifiche esigenze di controllo e verifiche ai sensi dell'articolo 8 octies del d.lgs. 502/92, nelle quali occorre disporre di dati personali relativi ad assistiti identificati.

Nella implementazione della funzione sopra indicata, si utilizzano le seguenti definizioni:

- 1) Dati anagrafici (= elementi identificativi diretti).** I dati che consentono di identificare direttamente una persona: codice fiscale, codice sanitario, cognome-nome o combinazione di questi.
- 2) Flusso informativo regionale: oggetti informativi.** File, record o altro materiale informativo che, prescindere dalla struttura o dalle modalità con cui vengono trasmessi dalle Aziende socio-sanitarie o da altri enti, confluiscono su uno o più sistemi della regione.
- 3) Archivio anagrafico regionale.** Archivio di dati anagrafici correlati ad altri dati personali non sensibili che contiene gli assistiti/assistibili (residenti e non) della Regione.
- 4) Funzione di correlazione anagrafica.** Procedura che consente l'associazione fra gli eventi sanitari e i dati anagrafici mediante codici identificativi, ad esempio attraverso una tabella (tabella di correlazione anagrafica) che contiene un identificativo corrispondente all'identificativo di un record della tabella anagrafica e un secondo identificativo, diverso dal primo, che viene utilizzato nelle tabelle che contengono dati sensibili. Il secondo identificativo identifica sempre la stessa persona nei vari flussi informativi di dati sensibili, ma attraverso di esso non si può risalire a un record dell'anagrafe regionale se non tramite il corrispondente identificativo di record della tabella anagrafica. Quindi la tabella di correlazione è l'unico mezzo per associare dati anagrafici a dati sensibili.

Tutti gli oggetti informativi che contengono dati sensibili, che pervengono a livello regionale nel momento in cui devono essere utilizzati per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria proprie del livello regionale, devono essere assoggettati alla *funzione di correlazione anagrafica*.

Questa procedura genera un effetto in base al quale gli ulteriori trattamenti dei dati non presentano più i dati anagrafici del soggetto. Ovviamente la *funzione di correlazione anagrafica* deve essere tale che la identificazione dello stesso soggetto possa essere identica per tutti gli oggetti informativi (ricoveri, ambulatoriale, esenzioni per patologia, ecc.).

La *funzione di correlazione anagrafica* qui descritta è evidentemente reversibile. Ogni accesso alla tabella di correlazione anagrafica diverso dagli accessi per le operazioni di anonimizzazione, o per le altre operazioni amministrative descritte nel Regolamento (ad esempio la preparazione dei flussi informativi per la compensazione della mobilità sanitaria), deve essere espressamente autorizzato.

L'autorizzazione deve essere non ripudiabile e le operazioni effettuate devono essere tracciate.
La Regione definisce le modalità e le procedure per l'utilizzo della funzione di reversibilità.
La struttura regionale preposta all'attività sistemistica di manutenzione della *funzione di correlazione anagrafica* garantisce, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, idonee misure di sicurezza.

Previa verifica della stretta indispensabilità nel singolo caso, il trattamento può comprendere dati idonei a rivelare il comportamento sessuale dell'interessato, l'origine razziale ed etnica oppure dati relativi al nucleo familiare dell'interessato.

Indagini sul grado di soddisfazione dei servizi da parte degli utenti - Nell'ambito dell'attività del monitoraggio della qualità delle prestazioni nell'area della salute vengono realizzate dalla Regione, d'intesa con le Aziende Sanitarie, indagini di gradimento degli utenti rispetto alle prestazioni e ai servizi offerti dal Servizio Sanitario (art. 8 octies del d.lgs. 502/92). Le indagini comportano il trattamento di dati inerenti la salute (accesso ai servizi sanitari).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 13

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TUTELA DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON GLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), art. 7, come modificato da D.Lgs. 229/99 (Dipartimenti di prevenzione)

D.Lgs. 517/1993

D.Lgs.229/1999 (competenze regionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro)

L. 388/2000 Legge Finanziaria 2001, art. 95: disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro

Legge 638 del 2/12/1975 (Intossicazioni da antiparassitari)

D.Lgs. 277/1991 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212). Art. 35: registrazione dell'esposizione dei lavoratori, art. 36: registro dei tumori

D.Lgs. 626/1994 (Attuazione direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 242/1996 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE e n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro)

D.Lgs. 230/1995 (Attuazione delle direttive Euratom n.80/836, n.84/467, n.84/466, n.89/618, n.90/641 e n.92/3 in materia di radiazioni ionizzanti)

D.Lgs 66/2000 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

D.Lgs. 25/2002 (Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)

R.D. n. 45/1901 ("Regolamento Generale Sanitario")

R.D. n. 1265/1934 ("Testo Unico Leggi Sanitarie")

L. 27/2001 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiana in Albania)

L. n. 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)

L. 5/3/1990, n. 46: Norme per la sicurezza degli impianti (riguarda anche e soprattutto ambienti di vita)

Legge 144/1999 istitutiva del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale

D.Lgs. 25/11/1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee)

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 51 comma 2; (Normativa antifumo).

Leggi regionali:

l.r. 2/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione ambientale delle Marche); D.P.R. 27/4/1955 N. 547, D.P.R. 24/07/1996, n. 459, L.3/3/1990 N. 46, D.P.R. 6/12/1991 N. 447, D.P.R. 27/4/1955 N. 547, D.P.R. 22/10/2001 N. 462.

ALTRE FONTI:

D.P.C.M. 9/1/1986 (Atto di indirizzo e di coordinamento sui flussi informativi dall'INAIL al Servizio sanitario nazionale in materia di infortunistica sul lavoro e malattie professionali)

D.M. Sanità 22/10/2002 (Monitoraggio salute volontari in Bosnia e Kosovo)

D.P.R. 27/04/1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni) e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. n. 303/1956 (Norme generali per l'igiene del lavoro)

D.P.R. 616/1977 (predisposizione elementi tutela per ricorsi e/o classificazione industrie insalubri)

D.P.R. 459/1996 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine)

D.P.C.M. 308/2002 (registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati)

Decreto interministeriale dei Ministri dell'Interno, dei Trasporti e Navigazione, dei Lavori Pubblici della Pubblica Istruzione e della Salute 29 marzo 2000 "Indirizzi generali e linee guida di attuazione" del Piano Nazionale per la sicurezza stradale

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2002

D.P.R. 9/04/1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche e integrazioni.

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000 - Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110)

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2001. Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del nuovo Sistema informativo sanitario nazionale. Accordo ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Legge n. 61/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”

L. 46/1990

D.P.R. 06 dicembre 1991, n. 447 “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici”

Circ. Min. Sanità n.5 del 14.03.1989 “Esposizione professionale ad anestetici in sala operatoria”

D.M. 16/01/1997 “Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del Rappresentante del servizio Prevenzione e Protezione”

D.Lgs. 2/01/1997 n. 10 “Attuazione delle direttive 93/68/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale”

D.M. 10.3.1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza

D.Lgs. 4/8/1999, n. 359 “Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”

D.Lgs. 26.11.1999 (Disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell'art. 17 co 2 della legge 5.2.99 n. 25)

Legge 29/12/2000, n. 422 Legge comunitaria 2000

D.Lgs 26.03.2001, n. 151 “Tutela e sostegno della maternità e della paternità (lavoratrici madri)”

D.M. 02.05.2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali

Circolare 20/4/2001, n. 5 Pres. Cons. Ministri “Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626, titolo VI, uso delle attrezzature munite di videoterminale”

Legge 1/3/2002, n. 39 Legge Comunitaria 2001.

Legge 3/2/2003, n. 14 Legge Comunitaria 2002

D.Lgs. 12/6/2003, n. 233 “Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”

D.Lgs. 23/6/2003, n. 195 “Modificazioni e integrazioni al D.Lgs 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei SPP dei lavoratori a norma dell’art. 21 della Legge 1/3/02 n. 39”

D.Lgs. 8/7/2003, n. 235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”

D.M. Salute 15/7/2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni

Legge 18/4/2005, n. 62 Art. 29 Legge Comunitaria 2004

D.Lgs 8/4/2003, n. 66 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

D.Lgs. 19/7/2004, n. 213 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d’altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell’interessato <input checked="" type="checkbox"/>

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

ISPESL, altre Regioni per i casi residenti (DPCM 308/2002), Istituto Superiore di Sanità (L. 493/99), Comunicazione all'autorità giudiziaria in caso di infortunio che abbia causato lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni (artt. 3, 25 e 26 D.Lgs. n. 624/1996).

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

La Regione riceve i dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dall'Inail e dall'Ispesl, li utilizza privi di dati identificativi per le finalità di cui alla scheda 12 e li trasmette comprensivi dei dati identificativi alle aziende sanitarie (d.lgs. n. 229/1999 e d.lgs. n. 626/1994).

Registro dei casi di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati

I centri operativi regionali ricevono dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro le segnalazioni dei casi, complete dell'approfondimento diagnostico e dell'esposizione a fattori di rischio. I suddetti centri hanno altresì il compito di integrare il Registro attraverso altre fonti informative, come ad esempio i ricoveri ospedalieri. Trasmettono i dati all'ISPESL nell'ambito dei compiti identificati dalla legge 277/91 e dal DPCM 308 del 10/12/2002 per la costituzione del Registro Nazionale.

I suddetti centri hanno rapporti con gli altri Registri regionali per la trasmissione della casistica residente fuori regione e, viceversa, la ricezione della casistica di pertinenza. Collaborano con l'INAIL

per la procedura di riconoscimento dei casi.

Il Registro non contiene dati identificativi diretti del soggetto, ma un codice identificativo (art. 6 DPCM 308/2002).

Intossicazione da antiparassitari:

Le strutture sanitarie e ospedaliere trasmette al competente organo sanitario regionale a livello provinciale le denunce effettuate da parte dei medici in relazione ai casi accertati di intossicazione da antiparassitari, contenenti le generalità e la professione della persona intossicata, il prodotto e le circostanze che hanno causato l'intossicazione, le condizioni cliniche del paziente e la terapia effettuata (art. 12 Legge 638/1975).

Infortuni negli ambienti di civile abitazione:

La legge 493/99, all'art.4, prevede l'attivazione del sistema informativo per la raccolta dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Tale compito è affidato, a livello nazionale, all'Istituto Superiore di Sanità, e a livello regionale agli osservatori epidemiologici in collaborazione con le strutture sanitarie e ospedaliere.

Vengono raccolte, tramite le strutture sanitarie e ospedaliere, le informazioni circa i casi di incidente e di intossicazione da monossido di carbonio verificatisi sul territorio; le informazioni riguardano l'eventuale decesso o ricovero, le cause e le modalità dell'intossicazione e dell'incidente; la regolarità della installazione, il tipo di apparecchio, scarico fumi, ventilazione dei locali. Le informazioni vengono diffuse in forma aggregata con allegata una relazione.

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

Il trattamento dei dati riguarda le funzioni di vigilanza delle Regioni e delle province autonome sulla applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici, alla coltivazione delle risorse geotermiche di interesse locale, nonché alle attribuzioni e alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome relativamente alla vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria. (D.Lgs. 624/1996, art. 3).

Tali attività comprendono verifiche periodiche, inchieste sugli infortuni, trattamento dei dati relativi alle denunce di infortuni che abbiano causato la morte o lesioni guaribili in più di trenta giorni. In quest'ultimo caso la normativa prevede la comunicazione all'autorità giudiziaria (D.Lgs. 624/1996, artt. 25 e 26).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 14

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROFILASSI GENERALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”

L.C. n. 3/2001

D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229

Artt. 103 e 254 del RD 27.07.1934 “Testo Unico Leggi sanitarie” e succ. modificazioni e integrazioni,

L. 837/1956 “Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree”

L. 283/1962 “Disciplina igienica per la produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”

L. 210/1992 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”

L. 135/1990 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l’AIDS”

L. 22-10-2001, n. 387 Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina

L. 30-11- 2005, n. 241 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell' influenza aviaria

Leggi regionali:

l.r. 26/2900 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo");

l.r. 4/2001 (Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36);

l.r.19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI:

D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria

Decreti Ministeriali di definizione elenco malattie infettive:

D.M. 28/11/1986 "Inserimento nell'elenco delle malattie infettive diffuse sottoposte a notifica obbligatoria dell'AIDS, della rosolia congenita, del tetano neonatale e delle forme di epatiti distinte in base alla loro eziologia"

D.M. 15 dicembre 1990 -Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse;

D.M. 13 ottobre 1995 (AIDS)

D.M.29 luglio 1998 -Modificazione alla scheda di notifica di caso di tubercolosi e micobatteriosi non tubercolare allegata al decreto ministeriale 15 dicembre 1990

D.M.21 dicembre 2001 - Sorveglianza obbligatoria della Malattia di Creutzfeldt-Jakob

D.P.C.M. 31 maggio 2001 (morbo di Hansen)

D.M. 18 giugno 2002 (modifica della schedula vaccinale antipoliomielitica)

D.M. Sanità 686/1996 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo"

DM 14/10/2004 – Notifica obbligatoria della sindrome/infezione da rosolia congenita.

D.P.C.M. 26/5/2000 "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 31/03/1998 n 112"

Circolare - Ministero della Salute 18/04/2006, n. 2 - Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2006-2007

Accordo Stato-Regioni su "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 210/1992, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (approvato nella seduta Conferenza Stato - Regioni del 1/8/2002) .

Accordo Stato-Regioni su " Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita" (atto n. 1857 del 13 novembre 2003)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (Art. 85, comma 1, lettera a), in relazione alla sorveglianza delle malattie infettive, diffuse, parassitarie.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

Ministero Salute, Istituto Superiore Sanità

Diffusione **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il sistema regionale di sorveglianza delle malattie infettive si basa su un sistema di notifica attivato per ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero della Salute che prevede la trasmissione al Ministero stesso, per alcune classi di patologie, di dati personali nominativi. Il debito informativo riguarda i flussi informativi stabiliti dal Sistema Informativo delle Malattie Infettive e diffusive (D.M. 15/12/1990).

Tali flussi informativi si basano sulla notifica da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, ospedalieri, di casi certi o sospetti di malattia infettiva che va inoltrata al servizio di igiene pubblica competente. La struttura sanitaria e ospedaliera di competenza trasmette i dati pertinenti alla Regione e da questa le notifiche sono trasmesse al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità.

Per questi flussi è possibile la registrazione di informazioni relative allo stato di salute dei familiari o di dati idonei a rivelare la vita sessuale (in particolare per le malattie a trasmissione sessuale).

La campagna di prevenzione della tubercolosi rivolta agli immigrati provenienti da zone ad alta endemia prevede di chiedere il paese di provenienza.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 15

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

VACCINAZIONI (compreso indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

L.C. N. 3/2001, art. 117 (Modifiche al Titolo V della II Parte della Costituzione)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.Lgs. 229/1999 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419)

L. 6/6/1939, n. 891, "Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica"

L. 5/3/1963, n. 292, e L.20/3/1968 n. 419, " Vaccinazione antitetanica obbligatoria"

L. 4/2/1966, n. 51, "Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica"

L. 27/5/1991, n. 165 "Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B"

L. 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"

L. 25/07/1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati

L. 29/10/2005 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie

Leggi regionali

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI:

Circolare congiunta Ministero della Sanità e Ministero Pubblica Istruzione del 23/9/1998 "Certificazioni di Vaccinazioni obbligatorie"

D.M. 7/04/1999, e Circolare Ministero della Sanità n. 5 dd 7/4/1999: "Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"

D.M. 18/6/2002 "Modifica delle schedule vaccinali antipoliomielitiche", in particolare art. 4 con cui la sorveglianza dell'attività preventiva vaccinale e la comunicazione dei dati al Ministero è affidata alla Regione

D.P.R. 26 gennaio 1999. n. 355 "Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22-12-67, n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie"

Accordo Stato-Regioni su "Linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 210/92, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni" (approvato nella seduta Conferenza Stato - Regioni del 1/8/2002)

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Livelli essenziali di assistenza sanitaria)

Accordo sul Piano Nazionale per l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita sancito dalla Conferenza Stato Regioni (Deliberazione 13 Novembre 2003)

D.M. 12/12/2003 "Nuovo modello di segnalazione di reazioni avverse a farmaci e vaccini"

Nota Ministero della Salute DGPREV/IX/13535/P/C.1.b.b. dell'8 giugno 2005 avente oggetto "Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007 (Intesa Stato, Regioni, Province autonome - 23 marzo 2005) Linee operative per la presentazione dei Piani Regionali"

D.M. 15/07/2005, n. 1812 "Posticipo IV^a dose IPV"

Circolare Ministero della Salute DGPREV/V/18572/P/I.4.c.a.9 del 5 Agosto 2005 "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2005-2006"

Accordo Stato, Regioni, Province autonome del 3 Marzo 2005 su "Nuovo Piano Nazionale Vaccini 2005-2007"

Intesa Stato, Regioni, Province autonome del 23 Marzo 2005 su "Il Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007".

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

assistenza specialistica ambulatoriale

assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, archivio esenti,

assistenza in emergenza, assistenza domiciliare, assistenza

residenziale

- di altro titolare

Comunicazione (da parte della regione)

Strutture sanitarie e ospedaliere, Ministero della Salute

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffuse, le rilevazioni epidemiologiche previste dalla legge (es. vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria), l'indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie.

La Regione, con le cautele descritte nella scheda n. 12, raccoglie dalle singole aziende sanitarie di pertinenza i dati sulle coperture vaccinali, ai fini di verifica dell'appropriatezza delle vaccinazioni e di programmazione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 16

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: CURE ALL'ESTERO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n. 59519/85 (Programmazione sanitaria: piano sanitario triennale 1986-88)

D.L. 382/1989 (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

L. n. 8/1990 (Partecipazione alla spesa sanitaria e ripiano disavanzi U.S.L.)

Testo unico regolamenti CEE sui regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità Europea

Regolamento CEE1408/71 e succ. modificazioni e integrazioni

D.Lgs. 109/1998 (Valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

D.Lgs. 130/2000 (Integrazioni D.Lgs. 109/98)

D.L. 30.09.2003 convertito nella Legge 326/03 art. 50 (Tessera sanitaria)

Leggi regionali l.r. n. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI

DM 3.11.1989 (Prestazioni in forma indiretta all'estero)

DM 24.01.1990 (Patologie e prestazioni fruibili all'estero)

DM 30.08.1991, (Integrazione elenco prestazioni fruibili all'estero)

DPCM 242/2001 (Modifiche DPCM 221/99)

DPCM 221/1999 (Regolamento criteri valutazione economica soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate)

DPR 31 luglio 1980, n. 618 (assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero – art. 37, comma 1, lett.a) e b) della legge n. 833/1978).

Circolare n. 33 Min. San. del 12.12.1989

Circolare n. 1000.IX.STAT/3103 Min. Sanità del 30 novembre 1994

Circolare n. 37 del 04.08.2004 del Ministro del Tesoro (Tessera sanitaria)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate alla cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

specificare quali e indicarne i motivi:

archivio esenzioni/esenti,

- di altro titolare

(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

Azienda sanitaria locale, Ministero Salute

Diffusione**DESCRIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

A prestazione effettuata, la ASL competente adotta il provvedimento di rimborso e ne trasmette copia alla Regione per le attività amministrative ed economiche.

Nei casi in cui l'assistito abbia fruito all'estero di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza senza la preventiva autorizzazione, entro 3 mesi dalla data di fruizione può essere presentata alla ASL di residenza documentata richiesta di rimborso delle spese sostenute.

La ASL provvede ad acquisire il parere del Centro regionale di riferimento e, qualora ritenga di rimborsare spese ritenute non rimborsabili dal Centro di riferimento o qualora decida un rimborso aggiuntivo in considerazione della particolare gravosità degli oneri, deve congruamente motivare il provvedimento e inviarne copia alla Regione (che ha facoltà di disporre la deroga al pagamento) e al Ministero della Salute (cui compete determinare il concorso globale complessivo massimo erogabile).

In alcuni casi la documentazione può riguardare dati relativi a persone diverse dall'interessato (anamnesi familiare) o dati idonei a rivelare le convinzioni religiose.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 17

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA INTEGRATIVA (fornitura di prodotti dietetici e di presidi sanitari a categorie particolari)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 25 marzo 1982, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1982 n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

D.P.C.M. 29 Novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza

D.Lgs. 112/1998 (artt. 116 e 188) - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

L. 4 luglio 2005, n. 123: "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".

Leggi regionali:

l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24)

l.r. 11/2000 (Interventi in favore dei soggetti non udenti)

l.r. 7/2000 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica)

l.r. 24/1999 (Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi")

l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi)

l.r. 30/1987 (Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico)

l.r. 15/1984 (Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.)

l.r. 3/1977 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 17 concernenti: norme per l'esercizio della dialisi domiciliare)

l.r. 17/1976 (Norme per l'esercizio della dialisi domiciliare).

ALTRE FONTI:

D.M. 8 febbraio 1982 - Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5, del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16

D.M. 8 giugno 2001 - Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare

Decreto Ministeriale n.279 - 18/05/2001: Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/03 ed il relativo specifico riferimento)

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione e cura (art. 85, comma 1, lettera a)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- specificare quali e indicarne i motivi:*
archivio esenzioni dalla partecipazione al costo delle prestazioni ,
anagrafe invalidità,
- di altro titolare
- (specificare quali e indicarne i motivi:.....)*

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative finalizzate alla fornitura di prodotti dietetici e di altri presidi sanitari, ad uso di soggetti affetti da diabete mellito, fibrosi cistica, neonati da madri HIV positive, morbo celiaco.

Il decreto 8 giugno 2001 assegna alle aziende sanitarie la funzione di autorizzazione a fruire dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare per alcune categorie di assistiti. Si ritiene tuttavia che non possa precludere alle Regioni di organizzare diversamente il regime di erogazione; per le malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica del pancreas ad esempio prevede esplicitamente che “Le regioni possono stabilire modalità organizzative ed erogative, nonché tetti di spesa mensili per le singole patologie.”. In base al D.P.C.M. 29 Novembre 2001, inoltre alle Regioni compete l’attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.

Le Regioni inoltre, in base Decreto Ministeriale n.279 - 18/05/2001, devono garantire l’erogazione di farmaci specifici per gli affetti da malattie rare.

Se la Regione ha stabilito di autorizzare direttamente l’erogazione dei prodotti di assistenza integrativa, è quindi necessario che i dati personali con identificativi diretti vengano trasmessi dalle aziende sanitarie alla Regione perché possa valutare se autorizzare l’erogazione dei prodotti.

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 18

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PRESTAZIONI SANITARIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE A STRANIERI EXTRACOMUNITARI PER RAGIONI UMANITARIE

- L. 40 del 06.03.1998

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.L.vo 286/1998, Titolo V - Capo I (artt.34, 35 e 36): Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

L. 449/1997, art.32 comma 15: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

L. n. 189 30 luglio 2002 "Modifica in materia di immigrazione e asilo"

D.P.R 18/10/2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31/8/99, n. 394, in materia di Immigrazione", ai sensi dell'art. 34, c.1della L. 189/02

L. n 40 del 06.03.1998 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Leggi regionali l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta).

ALTRE FONTI

Circolare Ministero Salute n.5 del 24 marzo 2000: D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria

D.P.R. 394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come dettato dall'art 1, comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286"

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

- Attività amministrative correlate a quelle di previsione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale (art. 85 comma 1a)
- Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art.85 comma 1g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- Origine razziale ed etnica
- Convinzioni religiose Filosofiche d'altro genere
- Opinioni politiche
- Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato
- Vita sessuale
- Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- automatizzato
- manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- dati forniti dall'interessato
- dati forniti da soggetto privato diverso dall'interessato
- dati forniti da soggetto pubblico

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
specificare quali e indicarne i motivi:
- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

trasmissione della documentazione relativa al paziente all'Azienda ULSS o ospedaliera presso la quale deve avvenire l'intervento

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

L'obiettivo principale del programma umanitario è quello di supportare l'azione delle istituzioni pubbliche e private, con sede nella regione che eroga la prestazione, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in maniera da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui tali istituzioni si trovano ad operare.

La legge 449 del 27 dicembre 1997 e la successiva Circolare Ministeriale n. 5/2000 individua le tipologie di stranieri che entrano in Italia per motivi di cura. Fra queste, rientra anche lo straniero che viene trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario delle regioni. In questo caso le regioni, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario Nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa col Ministero della Salute, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni di alta specializzazione, a favore di:

- a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Regionale.

La richiesta di assistenza sanitaria deve essere effettuata da un'istituzione pubblica o privata (Ambasciate, Organizzazioni non Governative, Ordini o Istituti Religiosi, Sedi di Comando dell'Esercito Italiano in missione di pace, Enti Locali ecc) con sede nella regione.

La procedura viene gestita dal competente ufficio regionale, che provvede all'inoltro della richiesta alla struttura sanitaria identificata per l'esecuzione della prestazione, garantendo il coordinamento tra Regione, Azienda USL o Ospedaliera e soggetto richiedente. Inoltre, esso cura gli aspetti economici relativi al rimborso della prestazione, previo invio da parte dell'Azienda USL od ospedaliera della scheda nosologica di dimissione (trattasi di normale flusso delle SDO già normato).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n. 19

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI PSICHICI E SENSORIALI E MALATI TERMINALI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988))

Legge 26 febbraio 1999, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 1998 n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000)

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

D.Lgs. 112/1998 (art. 116 e 118)

Leggi regionali:

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria).

ALTRE FONTI

D.P.R. 10 Novembre 1999 (Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998 – 2000")

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie)

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328")

D.M. 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998 –2000)

D.M. 28 Settembre 1999 (Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Aziende sanitarie, Regioni

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate alla fornitura di assistenza residenziale e semiresidenziale extra-ospedaliera ad anziani non autosufficienti, disabili fisici, psichici e sensoriali e malati terminali (accoglimento in strutture residenziali e semiresidenziali con quote a carico del SSR).

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 20

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA TERMALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

(Indicare, se possibile, le fonti legislative sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)

D.Lgs. 112/1998, (art. 116 e 118)

Leggi regionali:

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI

D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)

Decreto Ministero della Sanità 22 marzo 2001 (Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale)

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.*****Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione) *specificare quali e indicarne i motivi:*

Archivio esenzioni

- di altro titolare *(specificare quali e indicarne i motivi:.....)***Comunicazione***specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:*

Aziende sanitarie, Regioni,

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di cura e riabilitazione di soggetti affetti da determinate patologie individuate con apposito decreto

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

La Regione acquisisce dalle aziende sanitarie e/o dagli istituti termali, che somministrano agli assistiti le cure richieste su prescrizione medica, i dati relativi alle prestazioni effettuate, che vengono trattati per la fatturazione degli importi e per le altre finalità amministrative.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso E “Attività cure Termali”)

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 21

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN REGIME DI RICOVERO E DOMICILIARE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), L. 405/2001 (art. 2 comma 5, monitoraggio delle prescrizioni ospedaliere)

L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in particolare, art. 88 per i controlli amministrativi sulle cartelle cliniche)

L. 23 dicembre 1994, n. 724 (in particolare, art. 3 per il registro delle prenotazioni)

L. 13 maggio 1978, n. 180 (accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

R.D. 27 luglio 1934 Testo Unico Leggi sanitarie

D.Lgs 196/2003 Art. 92: Codice in materia di protezione dei dati personali (Cartelle cliniche)

Specifiche regole sulla riservatezza delle informazioni sanitarie sono inoltre stabilite dai codici deontologici dei medici e degli odontoiatri e da quelli di altri professionisti sanitari.

L. 405/2001 - Normativa in materia di spesa sanitaria

Leggi regionali:

l.r. 13/2003(Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 50/1994 (Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta);

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833).

ALTRE FONTI :

D.P.C.M. 29.11.2001 (livelli essenziali di assistenza);

D.M. 12 dicembre 2001 (sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

D.M. 27.10.2000, n. 380 (scheda di dimissione ospedaliera);

D.M. 14 dicembre 1994 e successive modificazioni (remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero);

D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, in particolare art. 35 per i rapporti tra il medico di famiglia e l'ospedale);

D.P.R. 14.1.1997 (requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie);

D.P.C.M. 19 maggio 1995 (schema di riferimento per la Carta dei servizi pubblici sanitari);

D.P.C.M. 27 giugno 1986 (case di cura private);

DECRETO 16 luglio 2001, n. 349 (Regolamento recante " Modificazioni al certificato di assistenza. al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di. nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni");

D.P.R 128/1969 (in particolare, art. 5 per la cartella clinica);

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in particolare art. 94 per il rilascio di copia della cartella clinica);

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a), relative al ricovero ospedaliero;

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

Attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità e di interruzione della gravidanza, stupefacenti e sostanze psicotrope, assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, con riferimento alle attività connesse al ricovero ospedaliero (art. 86, comma 1);

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input checked="" type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input checked="" type="checkbox"/>	Pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, distruzione, cancellazione.**

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
Possono essere stabilite interconnessioni con altri archivi, se necessario in funzione delle finalità del trattamento; ad es.: con archivi contenenti dati di assistenza al parto, con le anagrafi assistiti, con registri informatizzati di prenotazione o accessi in pronto soccorso, archivio emergenza 118, con archivi relativi a prestazioni ambulatoriali o ai consumi farmaceutici, con archivi relativi alle attività residenziali e semiresidenziali, con archivi relativi alle attività di tutela della salute mentale.

- di altro titolare

Comunicazione
Aziende sanitarie, Istituti di ricovero, Azienda/Regione di residenza dell'interessato..

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compreso la rendicontazione della mobilità sanitaria infraregionale e interregionale).

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai livelli essenziali di assistenza.

L'assistenza ospedaliera consiste nei ricoveri ospedalieri (per acuti, di riabilitazione, di lungodegenza) effettuati sia in regime ordinario sia in regime di day hospital/day surgery. L'erogazione della prestazione di ricovero è svolta dagli ospedali pubblici, da quelli equiparati e dai privati accreditati che hanno stipulato appositi accordi contrattuali. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale il ricovero

può avvenire in regime istituzionale (con oneri a carico del SSN stesso) o in regime libero-professionale.

Il ricovero ospedaliero può avvenire in modo programmato o in urgenza.

Particolare forma di ricovero è quello obbligatorio, rientrante nei trattamenti sanitari obbligatori, per il quale sono previste specifiche modalità di attivazione.

Nella categoria dei ricoveri ospedalieri vengono anche inclusi gli episodi di assistenza al neonato sano ospitato nel “nido” al quale viene offerta una forma di “ospitalità protetta”.

Gli interventi ospedalieri a domicilio costituiscono una modalità utilizzata in alternativa al ricovero, che le Regioni attivano per particolari necessità in base a modelli organizzativi dalle stesse fissati.

Sono escluse dai ricoveri ospedalieri le attività residenziali o semi-residenziali.

Nell’ambito delle attività di ricovero ospedaliero, particolare interesse riveste per le regioni il trattamento dei dati sensibili in relazione ai flussi informativi relativi a:

- schede di dimissione ospedaliera,
- certificazioni di assistenza al parto,

ai sensi del d.m. 380/2000 e del d.m. 349/2001.

Ai fini della compensazione delle spese sanitarie, i dati sia personali che riguardanti lo stato di salute sono trasmessi alla Regione ed all’Azienda Sanitaria di residenza dell’assistito (Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria).

Le informazioni possono essere trasmesse dalla Regione alle aziende ASL ai fini dello svolgimento delle attività di controllo esterno prevista dall’art. 88 della L. 388/00 e dall’art. 8 octies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento dei dati per l’attività di monitoraggio e valutazione dell’efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell’assistenza, di valutazione della soddisfazione dell’utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 22

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TRAPIANTI

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge n. 91/1999: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti"

Legge n. 301/1993: "Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"

L. 16-12-1999, n. 483 Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

L. 26-6-1967, n. 458 Trapianto del rene tra persone viventi

D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 90 comma 3, Donatori di midollo osseo) (Art. 94, Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

Leggi regionali

l.r. 65/1997 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi);

l.r. 24/1999 (Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi");

l.r. 16/2000 (Modificazioni alla Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente "Provvidenze a favore dei soggetti sottoposti a trapianto d'organi" così come modificata dalla Legge Regionale 31 agosto 1999, n. 24).

ALTRE FONTI

D.M. 10 giugno 2003 Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

DM 5 giugno 2002 "Consulta tecnica permanente per i Trapianti"

DM 2 agosto 2002 Disposizioni in materia di criteri e modalità per la certificazione dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto di cui all'art.14 comma 5 L.91/99

Accordo Stato - Regioni del 7/3/2002 per l'individuazione del bacino d'utenza minimo ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 91/1999

Accordo Stato - Regioni del 14/2/2002 per i requisiti delle strutture idonee ad effettuare i trapianti ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 91/1999

“DM 8 aprile 2000 “Disposizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi”

Programma nazionale trapianto pediatrico del 23.04.99. Consulta nazionale

Linee Guida e Protocolli nazionali:

- Linee Guida per il trapianto renale da donatore vivente e cadavere
- Linee Guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti ai fini di trapianto
- Linee Guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico
- Linee Guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi
- Linee Guida per la gestione delle liste d'attesa e l'assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere
- Protocollo per il trapianto epatico nei soggetti con infezione HIV
- Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (cse) (Accordo 10 luglio 2003).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti (art. 85, comma 1, lettera f).

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

- | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Origine razziale ed etnica | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Convinzioni religiose | <input type="checkbox"/> | Filosofiche | <input type="checkbox"/> | d'altro genere | <input type="checkbox"/> |
| Opinioni politiche | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Stato di salute: | attuale <input checked="" type="checkbox"/> | pregresso | <input checked="" type="checkbox"/> | Anche relativi a familiari dell'interessato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vita sessuale | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Dati giudiziari | <input type="checkbox"/> | | | | |

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| automatizzato | <input checked="" type="checkbox"/> |
| manuale | <input checked="" type="checkbox"/> |

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| raccolta diretta presso l'interessato | <input type="checkbox"/> |
| acquisizione da altri soggetti esterni | <input checked="" type="checkbox"/> |

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
(specificare quali e indicarne i motivi:

- di altro titolare
Centro Nazionale Trapianti,
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

I dati raccolti sono comunicati solo ai soggetti che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti, all'autorità giudiziaria.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate ai trapianti di organi e di tessuti, anche al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa ed alle prestazioni, determinati sulla base di parametri clinici ed immunologici.

In particolare si considera il trattamento dei dati effettuato dal Centro regionale trapianti, che si configura di solito come struttura interna alla Regione, e quello effettuato dall'Osservatorio epidemiologico regionale (o altri enti/strutture regionali espressamente costituiti con legge regionale) ai sensi dell'art. 14 della L. 91/99.

Le strutture che compongono l'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti (centro nazionale, centri regionali o interregionali, strutture per i prelievi, strutture per la conservazione dei tessuti prelevati, strutture per i trapianti e aziende sanitarie locali) trattano i dati sanitari relativi ai pazienti riceventi, i dati sanitari dei potenziali donatori e dei donatori, le dichiarazioni di volontà dei cittadini in ordine alla donazione. Esiste un collegamento telematico tra i Centri regionali, interregionali e Centro Nazionale Trapianti, nell'ambito del Sistema Informativo dei Trapianti istituito dalla L. 91/99.

Nell'ambito di tale organizzazione la Regione ha il compito di istituire un centro regionale per i trapianti, con sede presso una struttura pubblica, ed esercita il controllo sull'attività del centro regionale. Il Centro regionale trapianti, per quanto di competenza in relazione al sistema informativo nazionale, gestisce registri e banche dati (ad esempio: registro delle dichiarazioni di volontà, banca dei tessuti, banca degli occhi, registro degli epatotrapianti , ...); a tal fine si avvale del supporto informatico della struttura pubblica che lo ospita, e segue specifiche definite a livello nazionale dal sistema informativo trapianti.

Il Centro regionale trapianti di solito ha sede presso la Regione e si configura non come soggetto autonomo, ma come struttura interna della Regione; di conseguenza la Regione è titolare del trattamento dei dati effettuato dal Centro regionale.

Inoltre l'Osservatorio epidemiologico regionale riceve, dal Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca e di accertamento di volontà al prelievo. Tali dati vengono utilizzati a fini statistici ed epidemiologici (art. 14 L 91/99).

LISTE DI ATTESA (dati del ricevente): i dati idonei a rendere identificabile il paziente ricevente sono trasmessi dal Centro Trapianti al Centro regionale o interregionale di riferimento (NITp, Nord Italia Transplant program; AIRT, Associazione Inter Regionale Trapianti; OCST, Organizzazione Centro Sud Trapianti) ed al sistema informativo nazionale. Sono operative regole nazionali per l'allocazione dei fegati nei soggetti dichiarati in condizioni di urgenza. Sono anche operative le liste nazionali per il trapianto in età pediatrica.

PROCESSO DI DONAZIONE (dati clinici del donatore vivo o morto e del ricevente): lo scambio di informazioni viene effettuato tra il Centro di rianimazione presso cui si trova il donatore cadavere, il Centro trapianti che deve eseguire il trapianto ed il Centro regionale o interregionale di riferimento. La scheda relativa al donatore è anche inserita nel Sistema Informativo nazionale dei trapianti. Copia dei verbali di accertamento di morte encefalica e cardiaca, e di accertamento di volontà al prelievo è trasmessa alla Regione a fini statistici ed epidemiologici.

TRAPIANTO (dati del donatore e del ricevente): il flusso informativo è dal Centro trapianti al Centro regionale/interregionale ed al Centro Nazionale Trapianti.

FOLLOW UP (dati del ricevente): i dati vengono periodicamente aggiornati dal Centro Trapianti e sono archiviati presso i Centri regionali/interregionali di riferimento e il Centro Nazionale Trapianti.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 23

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA

NESSUNA INTEGRAZIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 30/12/1991, n. 412 (G.U. 31 dicembre 1991, n. 305) Disposizioni in materia di finanza pubblica ,
capo II Disposizioni in materia sanitaria

Leggi regionali l.r. 36/1998 (Sistema di emergenza sanitaria).

ALTRE FONTI

D.P.R. 27 marzo 1992 (G.U. 31 marzo 1992, n. 72) "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"

Linee guida n.1/1996 (G.U. 17 maggio 1995, n.114) "Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza in applicazione del DPR 27 marzo 1992"

Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (Art. 85 comma 1, lettera a);

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale						<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	Anche relativi a familiari dell'interessato	<input checked="" type="checkbox"/>
Vita sessuale						<input type="checkbox"/>
Dati giudiziari						<input type="checkbox"/>

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
 - di altro titolare

Comunicazione

Azienda/Regione di residenza dell'interessato

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali (compensazione delle spese sanitarie relative ai trasporti con ambulanza ed elisoccorso (FLUSSO G) e a quelli relativi agli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero (FLUSSO C)),

Ai fini della compensazione delle spese sanitarie, i dati sono trasmessi alla Regione ed all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito (Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria).

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 24

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DIAGNOSTICA, RIABILITATIVA
EXTRA-OSPEDALIERA E DOMICILIARE**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

DG **RUERU3450/I.3.b** Nuova ricetta del SSN - Integrazione alle informative DGRUERV93 1011.3.b del 18 novembre 2004, DGRUERV227611.3.b de l'8 marzo 2005, DGRUERV4673 del 23 maggio 2005

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211

L. n. 311 del 30-12-2004

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

DG RUERI/ 9310 /I.3.b Nuova ricetta del SSN e modalità di compilazione per l'addebito alle Istituzioni estere delle prestazioni erogate in Italia nell'ambito della mobilità sanitaria internazionale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2004

Applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

D.P.C.M. 28 novembre 2003

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», in materia di certificazioni. Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003

Circ. Ministero della Salute prot.n.12822/100/DGPS/4/CRO Esenzione per visita successiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2002

Linee guida sui criteri di priorit  per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa. (GU n. 122 del 27-5-2002)

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 549/1995

L. 449/1997 (Finanziaria per l'anno 1998): art. 50.

D.L. 124/1998: Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

L. 388/2000 (Finanziaria per l'anno 2001): artt. 85, 87 e 88.

D.L. 18 Settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 289/2002 (Finanziaria per l'anno 2002): art. 52.

L. 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), modificata con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"): art. 50.

L. 284/1997: Disposizioni per la prevenzione della cecit  e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati.

Leggi regionali:

l.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale).

ALTRE FONTI

D.M. 22.7.1996;

D.M. 329/1999;

D.M. 279/2001;

D.M. 10.7.1998;

DM 21/5/2001, n. 296 (G.U. 19 /07/2001);

Provvedimento Ministero Sanit  30/5/1998 (Linee guida per le attivit  di riabilitazione);

Accordo per la compensazione interregionale della mobilit  sanitaria; approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 19 giugno 2003;

Accordo del 20-05-2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attivit  dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284».

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a) .

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica
 Convinzioni religiose Filosofiche d'altro genere
 Opinioni politiche
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
 Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
 - di altro titolare

Comunicazione

Regione di residenza dell'interessato, Ministero Finanze (art 50 D.L. 269/2003), ASL, strutture erogatrici,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento riguarda le attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento all'erogazione di prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio in regime ambulatoriale, di prestazioni di riabilitazione in regime di specialistica ambulatoriale ed extra-ospedaliera, di prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata.

I dati sensibili trattati riguardano il codice di prestazione e l'eventuale esenzione (dalla quale si possono evincere eventuali condizioni di salute del soggetto).

Le informazioni relative a soggetti diversi dall'interessato sono trattate solo in presenza di malattie genetiche, che coinvolgono genitori e figli.

La Regione acquisisce i dati dalle aziende sanitarie e dalle strutture di riabilitazione, aziendali o in convenzione (ex art. 26), ai fini delle attività di gestione amministrativa-economica (attività correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale e rapporti con soggetti convenzionati e accreditati).

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari, sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni (Flusso C "specialistica ambulatoriale").

I dati sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dall'art. 50 del DL 269/2003, convertito in Legge n. 326 del 24.11.2003 e modificato con Legge n. 350 del 24.12.2003.

Per quanto riguarda la riabilitazione, fermo restando che essa è in parte ricompresa nell'attività di specialistica ambulatoriale ed in parte nell'attività dei centri ex art. 26, va evidenziata la complessità del fenomeno. Le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che erogano prestazioni di tipo riabilitativo possono essere suddivise essenzialmente come segue:

1. strutture ospedaliere tramite i ricoveri di riabilitazione (ovvero i ricoveri che avvengono nei reparti di recupero e riabilitazione funzionale, in unità spinale e nel reparto di neuro-riabilitazione);
2. strutture ospedaliere in regime ambulatoriale per pazienti non degenti nella stessa struttura;
3. strutture dislocate nel territorio che, a vario titolo ed in vario modo, offrono prestazioni riabilitative;
4. strutture ex art. 26 L.833/1978, dedicate alla riabilitazione intensiva, estensiva o intermedia.

Per le strutture di tipo 1 il flusso informativo va ricondotto al d.m. n. 380/2000 concernente le schede di dimissione ospedaliera.

Per le strutture ex art 26 L. 833/78, molte Regioni hanno attivato un flusso di dati personali, anche in virtù del fatto che la prestazione viene autorizzata dalla ASL di residenza, che provvede anche a ricevere il rendiconto.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 25

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

D.L. 269/2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", art 50: disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie. Convertito in legge 326/2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), e modificato con legge 350/2003 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)")

Leggi regionali:

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833)

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale).

ALTRE FONTI

D.P.R. 10/11/1999: Progetto obiettivo salute mentale 1998-2000

Piano Sanitario Nazionale

Approvazione modello rilevazione sistema informativo nazionale approvato da Conferenza Stato Regioni 11 ottobre 2001

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, con riferimento alla promozione e tutela della salute mentale, (art. 85, comma 1, lettera a) .

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere <input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali, sia anagrafici che sanitari, è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, in relazione alla mobilità sanitaria.

Quando un cittadino accede, autonomamente o inviato dal medico di medicina generale, ad una équipe psichiatrica di un Dipartimento di salute mentale (DSM) viene attivata una cartella clinica territoriale. La chiusura di una cartella territoriale si associa alla dimissione del paziente dal processo di cura intrapreso; con la chiusura vengono specificati i campi: data di fine trattamento, diagnosi conclusiva e conclusioni.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**
(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 26

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TUTELA DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

Legge 29 luglio 1975, n. 405: "Istituzione dei Consultori Familiari"

Legge 22 maggio 1978, n. 194: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"

Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", art. 2 comma 2.

Legge 40 del 19/02/2004 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" (pubbl. G.U. n.45 del 24/02/2004)

Leggi regionali n. 22/1998 (Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato).

ALTRE FONTI:

D.M. 24-4-2000 Progetto obiettivo materno infantile allegato al piano sanitario nazionale 1998 - 2000

Circolare Ministero della Salute n. 15 del 19 dicembre 2001 (Attuazione del Decreto 16 luglio 2001)

DPCM 29-11-2001 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza

D.M. 12-12-2001 Indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura (art. 85, comma 1, lettera a)

Instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera g)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica					
Convinzioni religiose			filosofiche		d'altro genere
Opinioni politiche					

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	dati relativi a familiari dell'interessato
Vita sessuale		<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
Dati giudiziari				<input type="checkbox"/>	

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
 manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
 acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
 - di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

DESCRIZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati personali è effettuato dalla Regione per finalità amministrative gestionali, anche in relazione alla mobilità sanitaria.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 27

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 537/1993 (interventi correttivi di finanza pubblica)

D.L. 347/2001, convertito nella L. 405/2001 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria)

L. 326/2003, art. 48 e art. 50; (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 269/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),

L. 425/1996 art. 1 comma 4 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica)

L. 388/2000 art. 87 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2001)

L. 289/2002 art. 50 comma 4° (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; legge finanziaria 2003)

L. 12/2001 (Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore)

Leggi regionali:

l.r. 13/2005 (Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 29/1996 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");

l.r. 9/1991 (Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");

l.r. 12/1998 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);

l.r. 23/1988 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche).

ALTRE FONTI:

D.P.R 371/1998 (regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private)

D.P.R. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a),

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

Comunicazione

Regione e ASL di residenza dell'interessato, per compensazione;

Diffusione**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO.**

Il trattamento riguarda le attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1 a), con riferimento alle attività finalizzate alla fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella classe A e di medicinali non essenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale, nonché alla fornitura diretta di farmaci.

La Regione riceve i dati personali relativi ai singoli assistiti che usufruiscono dell'assistenza farmaceutica dalle aziende sanitarie e li utilizza per la gestione amministrativo-economica.

Per le prestazioni erogate a soggetti non residenti, ha luogo la procedura di compensazione, con trasmissione di flussi comprendenti dati anagrafici e sanitari sia in ambito regionale tra le Aziende Sanitarie, sia in ambito nazionale tra le Regioni.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 28

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

FARMACOVIGILANZA E RILEVAZIONE REAZIONI AVVERSE A VACCINO

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421),

Legge 14 ottobre 1999, n. 362 Disposizioni urgenti in materia sanitaria

D. Lgs. 95/2003 (attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali)

Leggi regionali:

l.r. 13/2005 (Modifiche alla L.R. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 29/1996 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");

l.r. 9/1991 (Modifica della L.R. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");

l.r. 12/1998 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);

l.r. 23/1988 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);

l.r. 9/1977 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche).

ALTRE FONTI

CM 400/26V/1961 del 23 marzo 1995 Revisione delle schede di rilevazione connesse alla sorveglianza delle attività vaccinali

Circolare Ministero della Sanità 10 aprile 1992, n. 500.VII/AG.3/6274-bis

Circolare Ministero della Sanità n12 dd 24/9/1997

Circolare Ministero della Sanità 11 marzo 1998 DPS/XV/L.210/AG3/20637

Circolare Ministero della Sanità 14 novembre 1998 n. 900.U.S./ L.210/AG3/6072

Decreto Ministero della Salute 12 dicembre 2003. Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

Vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza (art. 85, comma 1, lettera c).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

, archivi relativi alle prestazioni, cartelle cliniche e referti di accertamenti, archivio farmaceutica

- di altro titolare

Comunicazione

Ministero Salute, Autorità giudiziaria.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento è effettuato nell'ambito dell'attività di farmacovigilanza e dell'attività amministrativa correlata agli interventi di profilassi specifica delle malattie infettive e diffuse, con riferimento alla sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino.

Il trattamento dei dati per l'attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei trattamenti sanitari erogati, di valutazione della qualità e appropriatezza dell'assistenza, di valutazione della soddisfazione dell'utente e di valutazione dei fattori di rischio per la salute è compreso nella scheda 12 (Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria).

Farmacovigilanza:

Il D.L.vo 95/2003 istituisce il sistema nazionale di farmacovigilanza, coinvolgendo molte figure (gli operatori sanitari in qualità di segnalatori, le Aziende USL, le Direzioni Sanitarie delle strutture ospedaliere e di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le Aziende Farmaceutiche, le Regioni e lo stesso Ministero della Salute, tramite l'Ufficio di Farmacovigilanza).

Tale sistema viene gestito dalla rete telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche (art.1, comma 2b).

L'invio dei dati al Ministero avviene direttamente dalle ASL, ma le Regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano col Ministero nell'attività di farmacovigilanza, e si possono avvalere per la loro attività anche di appositi centri di farmacovigilanza (art.1 comma 3). Ad esse va inviata, da parte del responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria, copia della segnalazione di reazione avversa al farmaco (art.4 comma 5), qualora esse ne facciano richiesta.

Reazioni avverse a vaccino:

La Regione riceve le segnalazioni dalle aziende sanitarie.

I dati personali dei pazienti, per i quali vengono segnalate reazioni avverse, sono acquisiti al fine di poter definire il nesso di causalità tra reazione e farmaco assunto. E' necessario infatti conoscere le indicazioni terapeutiche per le quali il paziente ha assunto il farmaco sospetto, le date di insorgenza della reazione e quelle della terapia per poter stabilire se esiste una connessione temporale, le condizioni concomitanti e /o predisponenti per poter escludere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione. Le schede di segnalazione possono essere integrate da altra documentazione clinica incluse le cartelle cliniche ed i referti di accertamenti.

Nel caso di segnalazioni di anomalie congenite o difetti alla nascita in feti/neonati di donne che hanno assunto il farmaco sospetto in gravidanza, vengono acquisiti i dati relativi sia al bambino che alla madre.

Ai sensi del d.m. 12 dicembre 2003, nella "scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa" è prevista la raccolta del dato relativa all'origine etnica dell'interessato.

Le segnalazioni di reazioni avverse, compilate da medici e farmacisti, sono inserite tramite la rete di farmacovigilanza, nel data-base nazionale a cura delle strutture sanitarie o del Ministero.

I dati sulle reazioni avverse sono visibili in forma anonima e aggregata da tutti gli utenti abilitati dal Ministero, mentre le schede in dettaglio sono visibili solo dalle strutture sanitarie che hanno inserito i dati, dalle aziende farmaceutiche titolari dei farmaci che hanno causato la reazione e dal Ministero. In ogni caso gli elementi della scheda relativi al paziente sono limitati alle iniziali, all'età, al sesso e alla data di insorgenza della reazione.

Per ciò che concerne le modalità di notifica da parte del medico, questa deve essere immediata (al Ministero entro 48 ore dall'insorgenza della sintomatologia o dalla conoscenza dell'evento) nel caso di eventi avversi severi che impongano riserve sul giudizio prognostico o che richiedano l'ospedalizzazione.

Per eventi di lieve/media severità la notifica segue una cadenza mensile, con trasmissione delle schede da parte della Azienda U.S.L. alla Regione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Le Regioni provvedono a trasmettere le schede informative al Ministero della Salute entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le notifiche.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 29

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITA' TRASFUSIONALE E INDENNIZZO PER DANNI DA TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. 107/1990, "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati", decreti attuativi e successive modificazioni

Legge 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Legge 20 dicembre 1996, n. 641 Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992 n. 210

D.L. 23 ottobre 1996 (soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia)

Legge 25 luglio 1997, n. 238 Modifiche ed integrazioni alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 (attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

L. 21 ottobre 2005, n. 219 (nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati)

Leggi regionali

l.r. 7/1982 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);

l.r. 28/1995 (Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione.).

ALTRE FONTI:

DPCM 26 maggio 2000 (passaggio di competenza alle Regioni)

DPCM 1 settembre 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale”

I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 dicembre 2000, n. 203; Circ. 10 ottobre 2000, n. 172

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/1998

Ministero del tesoro: Circ. 11 marzo 1996, n. 13/NC

Ministero della sanità: Circ. 14 novembre 1996, n. 900.U.S./L.210/AG/3/6072

MINISTERO DELLA SANITÀ CIRC. 10-4-1992 N. 500VII/AG.3/6274-BIS

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ACCORDO 23-9-2004; GU N. 246 DEL 19-10-2004

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale (art. 85, comma 1, lettera a)

Attività amministrative correlate alle trasfusioni di sangue umano (art. 85, comma 1, lettera f)

Attività certificatorie (art. 85, comma 1, lettera d)

Finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, etc. (art. 68, comma 2, lettera d) e f)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dei servizi (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione (*da parte della regione*)
al Ministero della Salute,

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati riguarda la gestione dei procedimenti relativi all'indennizzo per danni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, che riguarda tutte le regioni, compreso il trattamento nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

Si deve poi considerare il trattamento dei dati relativo alle attività amministrative più direttamente correlate alle trasfusioni di sangue umano, per le regioni nelle quali il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC) non è un soggetto giuridico autonomo, ma una struttura interna all'ente regione, che risulta quindi titolare del trattamento dei dati.

Indennizzo per danni derivanti da attività trasfusionale

I soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati hanno diritto ad un indennizzo, sulla base della legge 210/92 e successive modificazioni (D.L. 23 ottobre 1996, L. 25 luglio 1997, n.238, L. 14 ottobre 1999, n.362).

Le procedure decisionali e amministrative per l'indennizzo, fatta eccezione per la fase relativa all'eventuale ricorso, sono state trasferite alle regioni, in attuazione del decentramento di funzioni statali agli Enti Locali disposto dalla L.59/97, dal D.L. 112/98 e dal D.P.C.M. 26/5/2000.

I dati sensibili che generalmente vengono trattati per l'espletamento della pratica sono lo stato di salute del richiedente, attuale e pregresso, ed eventualmente dei suoi familiari, qualora si tratti di un'infezione contratta da un familiare che a sua volta si è ammalato per i motivi previsti dalla L.210. Inoltre, sono previsti i dati relativi all'invalidità riportata a seguito del danno.

Qualora il richiedente muoia prima del termine della pratica, l'indennizzo spetta agli eredi.

La procedura prevede che in caso di decesso sia allegata la scheda di morte e in caso di minore di due anni sia allegato il certificato di assistenza al parto.

In caso di esito avverso all'indennizzo, il richiedente può avvalersi del ricorso al Ministero della Salute (art. 5 L.210/92); in tal caso è prevista comunicazione della documentazione da parte della Regione al Ministero.

Attività trasfusionale

Il trattamento dei dati personali da parte del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per l'attività trasfusionale riguarda: **IL CRCC CON QUANTO SEGUE NULLA HA A CHE VEDERE CON LA 210. LA PRATICA VIENE SVOLTA DALLA COMMISSIONE MEDICA MILITARE**

- acquisizione di informazioni dalle strutture trasfusionali, relativamente ai donatori ed alla raccolta e distribuzione di sangue, emocomponenti e plasmaderivati
- registrazione su database delle suddette informazioni
- elaborazione di dati aggregati e relativa comunicazione al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità
- attribuzione del CRD (Codice Regionale Donatore) e relativa comunicazione alle strutture trasfusionali interessate
- comunicazione delle informazioni relative alla sorveglianza Donatori ed unità trasfusionali all'Istituto superiore di sanità ed alle strutture trasfusionali interessate.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 30

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ASSISTENZA A FAVORE DELLE CATEGORIE PROTETTE (MORBO DI HANSEN)

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

L. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)

D.Lgs. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

L. n° 126 / 1980 del 31 Marzo: (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari)

L. n° 31 / 1986: (Modifica ed integra, la 126 / 80)

L. n. 433 / 1993 concernente la rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari.

ALTRE FONTI

D.P.C.M. del 31/05/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di morbo di Hansen)

Accordo stato regioni del 18/06/1999 (Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 85, comma 1, lettera a)

Concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge (art. 68, comma 2 f)

Programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria (art. 85, comma 1, lettera b).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, distruzione, cancellazione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
specificare quali e indicarne i motivi:
Archivio esenti, archivi relativi alle prestazioni

- di altro titolare
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)

Comunicazione

Aziende sanitarie,
Ministero Salute,
Comuni,
Centri territoriali e nazionali di riferimento.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è effettuato nell'ambito delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, in relazione agli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da Morbo di Hansen e loro familiari e al monitoraggio della diffusione del Morbo a livello nazionale, nonché della attività connesse alla erogazione di contributi economici ai cittadini affetti da Morbo di Hansen e loro familiari.

Il Ministero della Salute tiene un archivio nazionale dei soggetti affetti da morbo di Hansen, anche al fine dell'assegnazione alle Regioni di specifici finanziamenti.

In base al DPCM 2001 citato:

il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio;

i centri territoriali, individuati dalle Regioni e province autonome tra le unità operative dermatologiche del Servizio Sanitario Nazionale, provvedono tra l'altro :

- nei casi in cui il sospetto sia fondato, ad avviare il paziente presso uno dei centri di riferimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro, la scheda di notifica (allegato 1 al DPCM citato), compilata nelle sezioni A e B;
- per i soli casi confermati dai centri di riferimento nazionali, ad inviare la scheda di notifica interamente compilata all'azienda sanitaria locale competente;
- ad aggiornare il diario clinico del paziente;
- a rilasciare ai pazienti una certificazione valida ai fini dell'erogazione del sussidio.

i centri di riferimento nazionali provvedono tra l'altro a notificare al centro territoriale che ha inviato il paziente, alla regione in cui è dislocato il centro territoriale ed al Ministero della Salute - ogni caso confermato di morbo di Hansen, tramite la scheda di notifica (definita come allegato 1 al DPCM);

In base al D.M. Sanità n. 279, del 18 maggio 2001 il morbo di Hansen e' inserito nell'elenco delle malattie rare, mentre in base al D.M. 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffuse) è compreso anche tra le malattie infettive di classe III°.

I dati vengono pertanto anche trattati nell'ambito di quanto previsto per le malattie rare e le malattie infettive.

Le Regioni possono comunicare i dati anagrafici degli affetti da morbo di Hansen e dei loro familiari agli uffici ministeriali preposti, alle Aziende sanitarie, ed eventualmente ai Comuni di residenza per le finalità amministrative correlate all'erogazione di contributi economici, limitatamente ai soggetti che richiedono tale contributo.

I dati possono inoltre essere comunicati nell'ambito di quanto previsto per i trattamenti di dati relativi alle malattie infettive (scheda 14) e nell'ambito dell'attività di programmazione, controllo e valutazione, di cui alla scheda 12.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 31

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

TRATTAMENTI PER SCOPI SCIENTIFICI DIVERSI DA QUELLI MEDICI, BIOMEDICI ED EPIDEMIOLOGICI.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Art. 117 Costituzione

Leggi relative alle materie di competenza regionale

Legge 451/1997 (Istituto degli Innocenti)

Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001 (codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici) - Allegato A2 al D.Lgs. 196/2003

Provvedimento del Garante n. 2 del 16 giugno 2004 (codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici) - Allegato A4 al D.Lgs. 196/2003.

Leggi regionali

Leggi regionali che istituiscono Istituti regionali di ricerca; l.r. nn.20/2000 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.);

l.r. 47/1996 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie);

l.r. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);

l.r. 26/1996 (Riordino del servizio sanitario regionale);

l.r. 42/1996 (Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI:

Piani e programmi di settore

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Scopi di ricerca scientifica (Art. 98, comma 1, lettera c)

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere Opinioni politiche AdeSIONE a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale Stato di salute: attuale Progresso Anche relativi a familiari dell'interessato Vita sessuale Dati giudiziari **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** ***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione) - di altro titolare **Comunicazione** **Diffusione** **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento riguarda l'attività di ricerca, con esclusione della ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico, effettuata dalla Regione a supporto della propria attività istituzionale e l'attività degli enti e istituti regionali di ricerca, compreso l'Istituto degli Innocenti di Firenze per le attività svolte come Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e adolescenza ai sensi della L. 451/1997.

Le Regioni effettuano trattamenti di dati per scopi scientifici in relazione alle materie di competenza regionale; l'attività di ricerca è in ogni caso strumentale alle finalità istituzionali dell'ente e riguarda lo sviluppo di conoscenze scientifiche nelle materie di competenza e la valutazione degli interventi effettuati, anche attraverso studi specifici di soddisfazione degli utenti dei servizi regionali.

In relazione ai temi oggetto di ricerca il trattamento può richiedere necessariamente l'utilizzo di dati personali idonei a rivelare le convinzioni, le opinioni o lo stato di salute o dati giudiziari dell'interessato o di suoi familiari (ad esempio, nelle ricerche su temi legati alla sicurezza, a reati subiti, povertà e reti di solidarietà familiare, minori, comportamenti elettorali, ...).

L'attività di ricerca scientifica è effettuata nel rispetto del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Allegato A4 al Codice in materia di protezione dei dati personali).

I tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto devono essere specificate nel progetto di ricerca, di cui all'art. 3 del richiamato codice deontologico.

Laddove gli scopi scientifici non possano essere raggiunti mediante l'utilizzo di dati anonimi, il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi di questi ultimi non sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel progetto di ricerca.

Epidemiologia Ambientale (trattamento svolto dall'Arpam).

- 1) **TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI**: stato di salute
- 2) **INDICAZIONE DEL TRATTAMENTO E DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEL CONTESTO**: Il trattamento è effettuato a fine di elaborazione dei dati di mortalità e dei ricoveri ospedalieri tratti da ISTAT (tramite la l'Ufficio di Statistica della Regione Marche - Mortalità) e dall'ARS (SDO) per ricavare indicatori integrati di salute delle popolazioni (ricerca scientifico – statistica).
- 3) **FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE**: Effettuazione di studi di epidemiologia ambientale e per la Valutazione di Impatto Sanitario dei fattori ambientali.
- 4) **FONTE NORMATIVA**: Legge Regionale n. 60/97 (istitutiva dell'ARPAM).
- 5) **SUPPORTO PER IL TRATTAMENTO**: Cartaceo ed Informatico
- 6) **OPERAZIONI ESEGUITE** sui dati: Raccolta presso gli interessati; Raccolta presso terzi; Registrazione; Consultazione; Organizzazione; Conservazione; Selezione e Estrazione; Raffronto; Utilizzo; Blocco; Comunicazione; Diffusione (solo in forma aggregata di indicatori); Cancellazione e Distruzione di dati; Interconnessioni e raffronti di dati con altre informazioni o banche dati detenute da altre strutture di ARPAM o di altri soggetti pubblici o privati; Elaborazioni statistiche e calcolo indicatori aggregati.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 32

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**TRATTAMENTI PER SCOPI STATISTICI EFFETTUATI DA SOGGETTI SISTAN
(UFFICIO DI STATISTICA DELLA REGIONE)**

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

D.Lgs. 322/1989 (Sistema statistico nazionale)

D. Lgs. 196/2003 (art. 104-109)

Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002 (Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale) – Allegato A del D.Lgs. 196/03

Leggi Regionali

l.r. 6/1999 (Norme sull'attività statistica nella Regione Marche);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

ALTRE FONTI

Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, adottato sentito il Garante, che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.98 - D.Lgs 196/2003. Trattamenti effettuati da soggetti pubblici che fanno parte del Sistema statistico nazionale.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	X				
Convinzioni religiose	X	filosofiche	X	d'altro genere	X
Opinioni politiche	X				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					X
Stato di salute:					
attuale	X	pregresso	X	Anche relativi a familiari dell'interessato	X
Vita sessuale	X				
Dati giudiziari	X				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato
manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:***Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,
blocco, cancellazione, distruzione.**

Operazioni particolari:**Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)
Archivi statistici e amministrativi

- di altro titolare
Archivi statistici e amministrativi (laddove sia previsto da specifiche previsioni di legge)

Comunicazione

Soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nei limiti e con le garanzie di cui al D.Lgs 322/89 ed al Codice di deontologia.

Diffusione

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento di dati personali è effettuato per la produzione di informazione statistica per il perseguimento delle finalità istituzionali e in conformità dell'ambito istituzionale della Regione.

Il trattamento è effettuato dall'ufficio di statistica della Regione.

I trattamenti di dati personali sensibili e giudiziari devono essere previsti dal Programma statistico regionale o altro documento regionale programmatico, che individua i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento, e che è adottato sentito il Garante.

Il trattamento riguarda indagini statistiche dirette, totali o campionarie; indagini continue e longitudinali; indagini di controllo, di qualità e di copertura; definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione; costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi; elaborazioni statistiche su archivi amministrativi regionali; elaborazioni su archivi statistici o amministrativi di altri soggetti pubblici o privati, acquisiti nel rispetto del Codice di deontologia e delle direttive del COMSTAT. Le indagini possono riguardare anche il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti, anche in ambito sanitario.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 33

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE.

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i.;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 108;
Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Legge regionale

l.r. 32/2001 (Sistema regionale di protezione civile);

l.r. 61/1994;

l.r. 60/1997 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)).

ALTRE FONTI:

Parere del Garante del 29 Dicembre 2005 (Enti Locali: ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari);
Direttive e Piani regionali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Attività in materia di protezione civile (art. 73, comma 2, lettera h).

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>				
Convinzioni religiose	<input type="checkbox"/>	filosofiche	<input type="checkbox"/>	d'altro genere	<input type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>				
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale					<input type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale	<input checked="" type="checkbox"/>	pregresso	<input checked="" type="checkbox"/>	dati relativi a familiari dell'interessato
					<input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>				
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>				

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:automatizzato manuale **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**raccolta diretta presso l'interessato acquisizione da altri soggetti esterni **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.** **Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti con altri trattamenti o archivi**- dello stesso titolare (Regione)

Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative

- di altro titolare Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)**Comunicazione**

Componenti del sistema regionale di protezione civile e relative strutture operative

Componenti e strutture operative del servizio nazionale protezione civile
(L. 24/2/1992, n. 225, artt. 1, 6 e 11)**Diffusione** **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Per poter preparare i Piani di emergenza è necessario acquisire i dati sanitari delle persone da evacuare, per poter predisporre le misure idonee all'evacuazione stessa (ad esempio le ambulanze). Inoltre, per un'efficace e sicura gestione delle emergenze possono essere trattati i dati sanitari degli addetti agli interventi in emergenza quali volontari ed altri operatori.

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI**

(Art.20 - 21 D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione di dati personali)

Scheda n° 39

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ORGANI DI ALTRI ENTI PUBBLICI REGIONALI O VIGILATI DALLA REGIONE

FONTI NORMATIVE LEGISLATIVE:

Statuto regionale.

Leggi regionali relative alla istituzione di enti e agenzie regionali

ALTRE FONTI:

Regolamenti interni e consiliari; L.R. 17/2003 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi.).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 D. Lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose filosofiche d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale Pregresso Anche relativi a familiari dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

automatizzato

manuale

TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

Operazioni standard

Raccolta:

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.

Operazioni particolari:

Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi

- dello stesso titolare (Regione)
- di altro titolare

Comunicazione

I regolamenti consiliari individuano le categorie dei soggetti destinatari della comunicazione, quali Giunta (*nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale*), Gruppi consiliari/assembleari.

I regolamenti attuativi dei singoli statuti individuano le categorie di soggetti destinatari delle comunicazioni della Giunta. Nel caso di titolari disgiunti Giunta-Consiglio regionale, il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

Diffusione

La diffusione degli atti del Consiglio è prevista dal relativo Regolamento interno ed è effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:

Il trattamento dei dati è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio/Assemblea legislativa, della Giunta regionale/provinciale e degli organi di enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, per quanto di competenza.

Il trattamento comprende anche le comunicazioni di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta al Consiglio in risposta ad interrogazioni ed interpellanze dei Consiglieri (atti di sindacato ispettivo).

1. Attività del Consiglio

Di ogni seduta del Consiglio (o Assemblea legislativa) viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio.

Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali/provinciali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati

2. Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale/provinciale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale/provinciale o che comunque interessino la Regione/Provincia.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare (o assembleare) competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio (o Assemblea legislativa), finalizzate alla trasmissione dell'attività dell'Assemblea legislativa o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio (o Assemblea legislativa); tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati

3. Atti consiliari in genere

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione..

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio (o Assemblea legislativa), pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la collocazione in base dati informatiche accessibili in Internet effettuata previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 D. Lgs. 196/2003 e dall'art. 22, comma 8, del medesimo decreto volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati..

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 36 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

4. Attività della Giunta

Di ogni seduta della Giunta viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari. Tali documenti non sono oggetto di diffusione in quanto le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti di Giunta, anche in quelli che non sono soggetti al regime della verbalizzazione.

La diffusione degli atti di Giunta e dei decreti del Presidente della Giunta è prevista dalle leggi regionali che regolamentano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o da specifiche normative di settore, previa verifica del rispetto delle specifiche garanzie previste dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.